



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



**Ministero dell'agricoltura,
della sovranità
alimentare e delle foreste**

Allegato C

(OC41)

GARA A PROCEDURA TELEMATICA

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 2 COMPONENTE 4 (M2C4)
INVESTIMENTO 4.3 - INVESTIMENTI NELLA RESILIENZA DELL'AGROSISTEMA IRRIGUO
PER UNA MIGLIORE GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE**

Decreto MIPAAF n. 0484456 del 30/09/2022 - Codice progetto: 08-05-5704-944

**RECUPERO, ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO
FUNZIONALE DEL SISTEMA IRRIGUO DI VALLE PEGA**

PRIMO STRALCIO

CUP: J57B16000340001 - CIG: 9599773F46

Realizzazione di un sistema di distribuzione irrigua in Valle Pega (FE)

Procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016

Importo a base d'asta:
€ 15.736.886,54 (al netto di IVA)

**DISCIPLINARE
DI GARA**

PREMESSE

Con deliberazione a contrarre n. 25 del 24/01/2023 il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara (di seguito anche "Stazione appaltante" o "Consorzio") ha deliberato di indire la gara per l'affidamento dell'esecuzione dei presenti lavori mediante procedura aperta telematica di cui all'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 (di seguito anche "Codice").

Il presente disciplinare costituisce parte integrante e sostanziale del bando di gara e contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara per l'appalto dei lavori.

L'aggiudicazione è effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'articolo 95 del Codice.

Le opere in progetto non rientrano tra quelle per le quali debbano essere previsti Criteri Ambientali Minimi di cui all'art. 34 comma 1 del Codice e al Decreto MITE 23/06/2022.

Non risulta applicabile la disciplina delle clausole sociali di cui all'art. 50 del Codice, considerato che si tratta di appalto di lavori e vista la tipologia degli stessi.

Il presente affidamento avviene nel rispetto dei principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni di cui all'art. 30 del Codice.

Non è previsto alcun patto di integrità o protocollo di legalità o protocollo d'intesa del Consorzio da rispettare.

Il corrispettivo è determinato mediante offerta di ribasso percentuale da applicarsi ai prezzi unitari di progetto.

Stazione appaltante: Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, via Borgo dei Leoni n. 28 - Ferrara, C.F. 93076450381, PEC: posta.certificata@pec.bonificaferrara.it

Email: info@bonificaferrara.it . Codice AUSA: 0000247539

Punto di contatto: Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, Ing. Nico Menozzi appalti@bonificaferrara.it

L'ambito generale oggetto dei lavori è la Provincia di Ferrara - Codice NUTS: ITH56

CUP e CIG: come indicato nell'intestazione del presente disciplinare, nella prima pagina.

Luogo di esecuzione dei lavori: Comuni di Comacchio e di Ostellato, in provincia di Ferrara.

Codice CPV: 45232121-6.

L'intervento è localizzato in aree protette, il progetto è stato sottoposto ad autorizzazione paesaggistica e a prevalutazione di incidenza ambientale, come da capitolo 11 della Relazione Tecnica Generale. L'Intervento non è soggetto a procedure di VIA.

Descrizione sommaria dei lavori: gli interventi previsti di progetto sul sistema irriguo di Valle Pega primo stralcio sono descritti negli elaborati "Relazione Tecnica Generale" e "Capitolato speciale d'appalto" e sono finalizzati ad eliminare le problematiche legate al progressivo e rapido peggioramento delle condizioni generali di conservazione delle opere del sistema irriguo di Valle Pega oggi esistenti al fine di ridurre le perdite d'acqua in rete e nei canali di adduzione, di razionalizzare la rete di distribuzione in termini di distribuzione planimetrica dei punti di presa e apportare un adeguamento prestazionale in termini di pressioni disponibili al punto di presa, riducendo necessità di rilancio e turnazioni e ottimizzando i consumi energetici. Il sistema di irrigazione inoltre, progettato ormai più di cinquanta anni fa, risulta inadeguato per far fronte alle prestazioni ed all'affidabilità attualmente richieste dalle moderne pratiche agricole. Nel complesso i lavori comprendono le seguenti macro opere: ripristino della canaletta di adduzione denominata Adduttore Ovest, adeguamento di vari impianti di sollevamento, posa di nuove linee di distribuzione interrate in polietilene secondo le specifiche riportate negli elaborati dedicati, comprensive di riposizionamento e riduzione dei punti di presa disponibili.

Questo primo stralcio si è reso necessario per l'aumento dei prezzi verificatosi dalla prima stesura del progetto esecutivo, nell'ottica di garantire piena funzionalità al sistema ed al contempo il rispetto dell'ammontare complessivo del progetto inizialmente finanziato. Per l'inquadramento dell'intero progetto e per il dettaglio delle opere del primo stralcio si rimanda al Capitolo 5 della "Relazione Tecnica Generale".

Finanziamento: i lavori sono finanziati nell'ambito del PNRR dall'Unione Europea - Next Generation EU (articolo 34, Regolamento UE 2021/241) - Missione 2 - Componente 4 - Investimento 4.3 - Codice progetto: 08-05-5704-944. Pertanto alla procedura di gara ed al relativo contratto, per quanto non previsto dal presente disciplinare, si applicano le specifiche norme speciali e/o derogatorie previste per gli interventi finanziati con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)(vedere D.L. 76/2020 convertito con Legge 120/2020 e D.L. 77/2021 convertito con Legge 108/2021). L'opera è di competenza del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste.

L'offerta telematica presentata vincherà il concorrente ai sensi dell'art. 32 comma 4 del Codice per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dell'offerta telematica.

Giorno e ora di termine della presentazione dell'offerta telematica: vedere articolo "12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA TELEMATICA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA" del presente disciplinare.

Ai sensi dell'articolo 58 del Codice, la presente procedura è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito "Piattaforma" o "Portale") conforme alle prescrizioni dell'articolo 44 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Tramite il sito più sotto indicato si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara. I concorrenti presentano offerte telematiche come da modalità di presentazione prevista ai sensi dell'art. 40 del Codice.

La procedura di affidamento viene condotta dalla Commissione Interna di Gara del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, come da deliberazione a contrarre più sopra citata e di cui all'art. 28.3 del disciplinare, ferme restando le competenze esclusive della Commissione Giudicatrice, di cui all'art. 77 del Codice e di cui all'art. 18 del disciplinare, per la valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica.

I pagamenti saranno effettuati come stabiliti all'art. 37 "Modalità e termini di pagamento-Interessi per ritardati pagamenti" dello schema di contratto facente parte del progetto esecutivo.

Alla presente procedura si applica la riduzione dei termini procedurali disposta dall'articolo 8 comma 1 lettera c) del Decreto Legge n. 76/20, convertito in Legge n. 120/20 e s.m.i..

SOPRALLUOGO: come precisato all'art. 10 del disciplinare, alle imprese interessate a presentare offerta telematica NON è richiesto obbligatoriamente il sopralluogo presso i luoghi oggetto dei lavori.

Per quanto riportato nel presente disciplinare si precisa che:

-- per "Piattaforma / Sistema Telematico / Sistema / Portale" si intende il Portale Gare Telematiche presente all'indirizzo: <https://bonificaferraraportalegare.aflink.it/portale> ;

-- per "offerta telematica" si intende l'insieme della documentazione inviata attraverso il Portale, costituito dalla domanda di partecipazione con la correlata documentazione amministrativa, dall'offerta tecnica (in caso di offerta economicamente più vantaggiosa) e dall'offerta economica.

Si evidenzia che per la partecipazione alla gara è necessario che l'operatore economico sia preventivamente registrato al Portale e a tal riguardo si rimanda alle guide interattive per gli operatori economici presenti sul Portale e all'allegato "Istruzioni tecniche per la corretta compilazione dell'offerta telematica sul portale gare telematiche" al presente disciplinare.

Eventuali chiarimenti al bando di gara e al disciplinare di gara, proroghe e informazioni complementari, come pure l'indicazione delle sedute di gara successive alla prima saranno pubblicate e comunicate tramite il Portale. Si invitano pertanto gli operatori economici interessati alla gara a consultare periodicamente detto Portale.

Salvo che in caso di rilevato mancato funzionamento del Portale, si chiede di non inviare comunicazioni relative alla presente procedura all'indirizzo PEC della Stazione appaltante in quanto tutte le comunicazioni ufficiali devono avvenire mediante il Portale.

La PEC del Portale appalti@pec.bonificaferrara.it ha l'esclusiva funzione di notifica/avviso dal Portale ai concorrenti, pertanto si prega di non rispondere al predetto indirizzo PEC né di inviarvi comunicazioni.

Con la presentazione dell'offerta telematica si intendono accettate, incondizionatamente, tutte le clausole e le condizioni del presente disciplinare e degli altri documenti di gara.

Il Responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs. 50/2016 è l'Ing. Mauro Monti, Direttore Generale del Consorzio; email: mauro.monti@bonificaferrara.it.

Chiarimenti di natura istruttoria per la gara: vedere l'articolo 2.2 del disciplinare.

Chiarimenti per l'utilizzo del Portale: vedere l'articolo 1.3 del disciplinare.

Chiarimenti di natura tecnica: per chiarimenti sul progetto è possibile contattare direttamente il progettista generale Ing. Marco Volpin, Dirigente dell'Area Progettazione e Lavori del Consorzio - tel. 0532-218116; email: marco.volpin@bonificaferrara.it ovvero la progettista Ing. Laura Montanari, Area Progettazione e Lavori del Consorzio - tel. 347-1465855; email: laura.montanari@bonificaferrara.it.

Si evidenzia che il Direttore dei Lavori è l'Ing. Marco Volpin.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

La presente procedura è interamente gestita tramite sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (il Portale) del Consorzio, accessibile all'indirizzo:

<https://bonificaferraraportalegare.aflink.it/portale> , e gestito da AF Soluzioni S.r.l. (di seguito Gestore).

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi

atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

Il Portale assicura l'integrità, la segretezza e la non disponibilità a soggetti non autorizzati delle informazioni, anche attraverso l'uso di idonee tecniche di crittografia e offuscamento a protezione delle stesse, mantenendo, altresì, la tracciabilità degli accessi.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte telematiche e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato e a quanto previsto nel documento denominato "Istruzioni tecniche per la corretta compilazione dell'offerta telematica sul portale gare telematiche".

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscano la corretta presentazione delle offerte telematiche, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte telematiche per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione con le modalità di cui all'articolo 2.3 sul proprio sito istituzionale dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La Stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte telematiche e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del Portale sono registrate e attribuite all'operatore economico attraverso l'Account ottenuto in sede di registrazione alla Portale, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera u-ter), del Decreto Legislativo n. 82/2005, e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

Le registrazioni di sistema sono effettuate, conservate ed archiviate in conformità di quanto previsto dagli articoli 43 e 44 del Decreto Legislativo n. 82/2005 e fanno piena prova nei confronti degli utenti del Portale e della Stazione appaltante.

Ogni operazione effettuata attraverso il Portale è memorizzata nelle registrazioni del Portale quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni attività compiuta nel Portale. Della data e dell'ora di arrivo della domanda di partecipazione fa fede l'orario registrato dal Portale.

La Stazione appaltante, anche tramite il Gestore si impegna ad adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti tecnici per proteggere la sicurezza dei dati e delle informazioni scambiate per la partecipazione alla procedura di gara e lo svolgimento della stessa, al fine di impedirne l'accesso a terzi non autorizzati.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento allegato "Istruzioni tecniche per la corretta compilazione dell'offerta telematica sul portale gare telematiche".

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

Il Portale è normalmente accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando al termine di scadenza della presentazione delle offerte telematiche. SI EVIDENZIA che l'accesso al Portale potrebbe comunque essere rallentato, ostacolato o impedito anche durante gli orari indicati, per malfunzionamenti o problematiche tecniche non dipendenti dal Consorzio e per le quali il Consorzio non è responsabile.

Gli atti, i documenti, i dati, nonché le comunicazioni inserite e presenti sul Portale sono acquisiti o redatti in un formato idoneo alla conservazione secondo le modalità stabilite dall'articolo 44 del Decreto Legislativo n. 82/2005. Gli stessi sono raccolti in un fascicolo informatico, gestito dal Portale e disponibile alla Stazione appaltante, che provvede alla sua conservazione.

L'operatore economico si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva invio della documentazione, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità del Consorzio ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura non dipendenti dal Consorzio l'offerta telematica non pervenga entro i termini perentori previsti.

Il Gestore garantisce il corretto funzionamento e la sicurezza del Portale e, in particolare, è incaricato dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Portale, assumendone ogni responsabilità al riguardo. Il Gestore ha l'onere di controllare i principali parametri di funzionamento del Portale, segnalando tempestivamente alla Stazione appaltante eventuali anomalie del medesimo.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura spesa e responsabilità, della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare.

In ogni caso è indispensabile:

a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma; avere un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), presente nell'Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS n. 910/14, da segnalare sin dall'atto della registrazione alla Portale, che sarà a tutti gli effetti considerata come domicilio eletto dell'operatore;

b) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:

-- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);

-- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;

-- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:

i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;

ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;

iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

L'indirizzo di posta elettronica certificata del concorrente inserito per la registrazione deve essere lo stesso indicato nella domanda di partecipazione. È onere di ciascun concorrente controllare e aggiornare sia l'indirizzo di posta elettronica normale comunicato, sia l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato.

I file che il concorrente caricherà sul Portale dovranno essere apribili e leggibili dal Consorzio con programmi sw in commercio di normale e largo utilizzo.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare l'offerta telematica è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Istruzioni operative ulteriori per accedere alla Portale sono riportate nel documento denominato "Istruzioni tecniche per la corretta compilazione dell'offerta telematica sul portale gare telematiche".

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'utilizzo del Portale devono essere indirizzate al Gestore contattando telefonicamente il **call center** al numero **089/2854245** nei seguenti giorni e orari: dal lunedì al venerdì, 09:00 - 13:00 e 14:00 - 18:00, festività escluse. E' inoltre possibile inviare una mail all'indirizzo: helpdesk@afsoluzioni.it riportando **OBLIGATORIAMENTE** nell'oggetto la seguente dicitura: "Portale Gare Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara"; il servizio è attivo nei medesimi giorni e orari del call center.

L'identificazione e l'accesso alla Portale comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nelle predette istruzioni operative nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni della Portale.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara, accessibile gratuitamente e disponibile sul sito internet: <https://bonificaferraraportalegare.aflink.it/portale>, consiste nella documentazione elencata al termine del presente disciplinare.

La documentazione di gara con il progetto sono inoltre reperibili, solo per la consultazione, sul profilo del committente sezione "bandi di gara": <https://www.bonificaferrara.it/appalti-e-contratti/bandi-e-gare>.

Il progetto esecutivo è stato approvato dal Comitato Amministrativo del Consorzio con Deliberazione n. 231 del 16/09/2021 e successivamente con Deliberazione n. 317 del 16/12/2022, come previsto dall'art. 26 del D.L. 50/2022, è stato approvato l'aggiornamento del progetto esecutivo relativo al primo stralcio applicando l' "Aggiornamento infrannuale 2022 dell'elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche della Regione Emilia-Romagna" di cui alla Delibera regionale n. 1288 del 27/07/2022.

Il progetto esecutivo è stato validato ad opera del RUP ai sensi dell'art. 26 comma 8 del Codice con verbale in data 23/01/2023 (prot. 1208).

Si evidenzia che, ai sensi dell'art. 95 comma 14 del Codice, in sede di offerta tecnica **non** sono ammesse varianti al progetto in quanto detto progetto è già definito con precisione e quindi non necessita di proposte alternative da parte del concorrente, dovendo inoltre essere garantita l'invarianza dei criteri di ammissibilità e di valutazione che hanno determinato il finanziamento del contributo pubblico.

2.2. CHIARIMENTI

Nella fase di presentazione delle offerte telematiche è possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la presentazione di quesiti scritti da inviare in tempo utile, e cioè da presentare **entro il giorno lunedì 27 febbraio 2023 ore 12:00**, da inoltrare esclusivamente direttamente attraverso il Portale utilizzando l'apposita funzione "PER INVIARE UN QUESITO SULLA PROCEDURA CLICCA QUI" presente all'interno della sezione relativa alla procedura di gara in oggetto.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'articolo 74 comma 4 del Codice, trattandosi di procedura accelerata ai sensi dell'articolo 8 comma 1 lettera c) del Decreto Legge n. 76/20, le risposte a tutte le richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico nel rispetto del termine minimo di 4 (quattro) giorni naturali e consecutivi prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte telematiche, e cioè entro il giorno **mercoledì 1° marzo 2023 ore 12:00**, e saranno reperibili nell'area privata del Portale, nella sezione "DOCUMENTI COLLEGATI / MIEI QUESITI" relativa al bando in oggetto.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale Sezione/Area della Portale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate. Non sono ammessi chiarimenti via telefono, né via mail, né via fax ma unicamente tramite il suddetto Portale; eventuali informazioni fornite dal Consorzio a voce o in modo diverso da quanto sopra indicato serviranno solo da mere indicazioni, senza alcun effetto o carattere di formalità.

2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici in conformità con quanto disposto dal Codice, nonché dal D.Lgs. n. 82/2005.

Trattandosi di gara telematica, le comunicazioni relative alla presente procedura, comprese le comunicazioni di esclusione, saranno pertanto effettuate agli operatori tramite il Portale e saranno reperibili nell'area privata del Portale medesimo (ossia l'area visibile dopo l'inserimento dei codici di accesso) sia nella sezione DOCUMENTI COLLEGATI relativa al bando in oggetto, sia nella cartella COMUNICAZIONI.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC / posta elettronica normale dei concorrenti o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione appaltante

attraverso il Portale; diversamente, questa Stazione appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

Le comunicazioni di cui all'articolo 76 comma 5 del Codice nonché le comunicazioni: a) aggiudicazione; b) esclusione; c) decisione di non aggiudicare l'appalto; d) data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; e) attivazione del soccorso istruttorio; f) subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta complessiva risultata anomala; g) richiesta di offerta economica migliorativa (qualora applicabile al presente appalto); h) sorteggio di cui all'articolo 21), le quali necessitano di una ricevuta di invio (accettazione) e di una ricevuta di consegna, avvengono all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'operatore economico, così come risultante dai dati presenti sul Portale.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila/consorzio al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura e pertanto la comunicazione recapitata ai suddetti soggetti si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati; fanno eccezione le comunicazioni di attivazione del soccorso istruttorio e quelle del subprocedimento di verifica di congruità dell'offerta complessiva risultata anomala, le quali saranno inviate alla PEC di tutti i soggetti componenti i raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi *non ancora costituiti formalmente*.

In caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata *all'offerente ausiliato* nei modi sopra indicati si intende validamente resa anche a tutti gli operatori economici *ausiliari*.

Si invitano comunque tutte le imprese associate ad effettuare la registrazione sul Portale Gare Telematiche.

2.4. INDICAZIONI PER LE DICHIARAZIONI

Le dichiarazioni di volontà (per es.: offerta economica, contratto di avvalimento, fidejussione, dichiarazione di subappalto, impegno di costituzione raggruppamenti, ecc.) devono essere sottoscritte da chi ha il potere di impegnare il soggetto rappresentato verso terzi (legale rappresentante, institore, procuratore, ecc.), i cui poteri risultino dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, ovvero dall'atto costitutivo oppure da atto di procura o da altro atto idoneo.

Solo in caso di procuratore firmatario, il concorrente deve allegare la procura o copia della stessa o certificato CCIAA da cui la stessa risulti.

In caso di dichiarazioni con riferimento all'assenza di reati di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, il Consorzio provvederà a compiere le verifiche di legge che saranno sempre eseguite per il soggetto risultato aggiudicatario, facoltativamente per altri concorrenti, con le conseguenze di legge in caso di non corrispondenza tra quanto ivi rilevato e quanto previamente affermato dal concorrente (comunicazione ad ANAC, comunicazione alla Procura della Repubblica, ecc.).

Sul punto si ricorda che il legale rappresentante, assumendosene la piena e diretta responsabilità, ha facoltà di compiere dichiarazioni riguardanti terzi, ove sia a piena e diretta conoscenza dei fatti o atti dichiarati; in caso contrario la dichiarazione dovrà essere compiuta da ciascun diretto interessato di cui il legale rappresentante non è a piena e diretta conoscenza dei fatti o atti da dichiarare.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO, CORRISPETTIVO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'importo totale dei lavori in affidamento, determinato ai sensi dell'art. 35 del Codice e comprensivo dei costi della sicurezza, è pari ad **€ 15.736.886,54 (quindicimilionesettecentotrentaseimilaottocentottantasei/54)**, al netto dell'IVA, per lavori da eseguirsi e da contabilizzare parte a corpo e parte a misura, come definiti dall'art. 59 comma 5-bis del Codice.

Si segnala che i riferimenti del progettista sono riportati nelle "PREMESSE" del presente disciplinare.

Di seguito sono indicati gli importi e le categorie di cui all'Allegato A del D.P.R. 207/2010, con le relative classifiche di cui all'articolo 61 del medesimo D.P.R. 207/2010.

-- Lavori a corpo	€	11.510.021,80
-- Lavori a misura	€	4.023.300,14
Subtotale lavori (soggetti a ribasso)	€	15.533.321,94
-- Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	203.564,60

Importo totale appalto € **15.736.886,54**

Ai sensi dell'art. 23 comma 16 del Codice, l'importo a base d'asta soggetto a ribasso comprende i costi della manodopera che il progettista ha stimato per un importo pari ad € **2.892.883,22 (duemilioniottocentonovanta duemilaottocentottantatre/22)** con incidenza pari al 18,62 % (diciottovirgolasessantaduepercento), così come indicato nel capitolo 15 della "Relazione tecnica generale"; detto valore costituisce utile riferimento, in quanto sarà considerato elemento di confronto in caso di anomalia dell'offerta complessiva, come indicato all'art. 22 del presente disciplinare.

Le quantità relative alla parte dei lavori a corpo, qualora presenti, posta a base di gara hanno effetto ai soli fini dell'aggiudicazione: prima della formulazione dell'offerta economica, il concorrente ha l'obbligo di controllare le voci riportate nel computo metrico estimativo attraverso l'esame degli elaborati progettuali.

I lavori, al lordo dei costi della sicurezza, sono così suddivisi:

	<i>Declaratoria (allegato A al DPR 207/2010)</i>	<i>Categoria SOA</i>	<i>Importo di progetto</i>	<i>Incidenza sul totale</i>	<i>Quota max subappaltabile</i>
Prevalente	Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione	OG 6	€ 15.407.365,94	97,91 %	49,99%
Scorporabile	Impianti interni elettrici, telefonici, radiofonici e televisivi (SIOS)	OS 30	€ 329.520,60	2,09 %	100%

Le categorie scorporabili sopra indicate sono state individuate ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera oo-ter) del Codice. Per le categorie dei lavori e per i requisiti di qualificazione si evidenzia quanto segue.

Categoria OG 6: generale prevalente, a qualificazione obbligatoria.

Ai sensi dell'art. 61 comma 2 del D.P.R. 207/2010 e dell'Allegato A al medesimo decreto, i requisiti minimi di capacità tecnico-economica richiesti all'impresa singola concorrente, e che dovranno parimenti essere raggiunti nei modi e limiti consentiti dalla legge anche in caso di concorrenti plurisoggettivi, sono il possesso di valida attestazione SOA con iscrizione in categoria **OG 6, classifica minima VII (SETTIMA)**.

Ai sensi dell'art. 63 comma 1 del D.P.R. 207/2010 essendo necessario il possesso di classifica superiore alla seconda, l'impresa concorrente dovrà possedere obbligatoriamente certificazione di sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000.

E' fatta salva la possibilità di avvalimento ovvero di partecipare mediante RTI.

Categoria OS 30: specializzata scorporabile "SIOS" (ai sensi del DM 10/11/2016 n. 248) subappaltabile, a qualificazione obbligatoria.

Ai sensi dell'art. 61 comma 2 del D.P.R. 207/2010 e dell'Allegato A al medesimo decreto, i requisiti minimi di capacità tecnico-economica richiesti all'impresa singola concorrente, e che dovranno parimenti essere raggiunti nei modi e limiti consentiti dalla legge anche in caso di concorrenti plurisoggettivi, sono il possesso di valida attestazione SOA con iscrizione in categoria **OS 30, classifica minima II (SECONDA)**.

Ai sensi dell'art. 89 comma 11 del Codice, considerato che il valore dei lavori di questa categoria "SIOS" NON supera il 10% dell'importo totale dei lavori, è consentito l'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 89 del Codice.

Qualora il concorrente singolo non fosse in possesso direttamente della necessaria qualificazione per le lavorazioni appartenenti alla categoria **OS 30** (a qualificazione obbligatoria), per poter partecipare è tenuto nella documentazione di gara, in particolare nel DGUE, a dichiarare una fra le seguenti alternative possibili:

-- di partecipare mediante RTI (con mandante con idonea qualificazione nella categoria **OS 30**);
-- di OBBLIGARSI a subappaltare le lavorazioni appartenenti alla categoria **OS 30** ad imprese con idonea qualificazione; in tal caso ai sensi dell'art. 92 comma 1 del D.P.R. 207/2010 il concorrente singolo deve possedere qualificazione in proprio nella categoria prevalente anche per l'importo dei lavori della predetta categoria scorporabile di cui non possiede qualificazione.

-- di dimostrare i requisiti relativi alla categoria **OS 30** partecipando in avvalimento con impresa con idonea qualificazione: l'avvalimento è consentito, in quanto il valore dei lavori di detta categoria non supera il 10% dell'importo totale dei lavori.

Anche un'impresa qualificata nella categoria **OG 11** può eseguire i lavori della categoria **OS30** nei limiti della classifica posseduta (art. 3 comma 1 lettera c) e comma 2 del DM 248/2016).

Nelle lavori in appalto sono previste lavorazioni impiantistiche per le quali è previsto che l'impresa esecutrice a qualsiasi titolo (appaltatore o subappaltatore) rilasci, ad opere ultimate, la relativa "dichiarazione di conformità" ai sensi del DM 37/2008.

SI EVIDENZIA che i concorrenti privi della necessaria qualificazione richiesta per categoria e classifica saranno ESCLUSI ai sensi dell'art. 59 comma 4 del Codice, in quanto le loro offerte telematiche saranno considerate inammissibili.

L'Appaltatore è tenuto al pieno rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro da applicare, che deve essere coerente con l'oggetto dell'appalto e sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative.

I lavori possono essere assunti in quota parte, ossia in linea orizzontale, da impresa idoneamente qualificata nel contesto di un raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale.

Nel caso di imprese raggruppate in raggruppamento c.d. misto, ai sensi dell'art. 61 comma 2 del DPR 207/2010 l'incremento di un quinto della classifica posseduta si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara della categoria oggetto del singolo sub-raggruppamento orizzontale cui partecipa.

Si evidenzia che ai singoli operatori economici in forma aggregata non è richiesta la coincidenza tra requisiti di qualificazione posseduti, quote di lavori da eseguire e quote di partecipazione all'aggregazione, e che gli stessi singoli operatori in forma aggregata devono dichiarare il possesso dei requisiti (attestazioni SOA) in misura sufficiente in relazione alle quote di lavori che ciascuno di essi intende eseguire.

Ai sensi della sentenza della Corte di Giustizia Europea 28/04/2022 C-642/20 viene disapplicato l'art. 83, comma 8, terzo periodo, del Codice, e pertanto l'impresa mandataria non deve obbligatoriamente possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

L'operatore economico al momento della presentazione dell'offerta telematica deve specificare con precisione le qualificazioni che possiede che gli consentono di partecipare legittimamente in conformità al presente articolo. Per altre informazioni sui raggruppamenti si rimanda all'art. 6.4 del presente disciplinare.

Ai sensi dell'art. 92 comma 5 del D.P.R. 207/2010, se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in RTI sono già in possesso dei sopra indicati requisiti minimi di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa (SOA), possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, dette imprese "cooptate", se sono verificate entrambe le seguenti condizioni:

-- che i lavori eseguiti dalle imprese cooptate, che possono essere più di una, non superino complessivamente il 20% dell'importo complessivo dei lavori;

-- che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna impresa cooptata sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

Per gli operatori economici di altro Stato membro non residenti in Italia vedere l'articolo 6.3.

IN MERITO AI SUBAPPALTI, alla luce delle lavorazioni previste da progetto si rileva che le stesse, vista la loro natura e la loro peculiarità esecutiva, non presentano un notevole contenuto tecnologico o una rilevante complessità tecnica tale da rendere necessario l'esecuzione diretta a cura dell'aggiudicatario di particolari prestazioni o di specifiche parti di lavori, e che pertanto dette lavorazioni sono subappaltabili senza impedimenti particolari, con le seguenti limitazioni

-- non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto di contratto;

-- non può essere affidata a terzi la prevalente esecuzione delle lavorazioni della **categoria prevalente OG 6** e pertanto i lavori di questa categoria possono essere subappaltati nel limite del 49,99% (quarantanovevirgola novantanoveper cento) dell'importo dei lavori della stessa categoria;

-- possono essere subappaltati, anche interamente, i lavori della categoria **OS 30**, come già indicato più sopra nel presente articolo 3.

Il concorrente nel DGUE dovrà indicare, specificamente e distintamente per ogni categoria, quanto si riserva di subappaltare, ovvero se si obbliga a subappaltare qualora non sia in possesso della necessaria qualificazione per la categoria scorporata.

Gli operatori economici facenti parti di concorrenti plurisoggettivi esclusi per causa non dipendenti direttamente da loro medesimi ma da altri operatori economici facenti parte del concorrente plurisoggettivo nulla potranno avere a

pretendere dalla Stazione appaltante restando le responsabilità interne ai rapporti tra operatori economici in capo al concorrente plurisoggettivo.

Ai sensi dell'art. 51 comma 1 del Codice l'appalto non è stato suddiviso in lotti funzionali in quanto un solo appaltatore sarà in grado di rispettare al meglio i tempi contrattuali e di organizzare nella maniera più efficiente l'impiego di squadre e mezzi, operando su parti funzionali del sistema con caratteristiche ed esigenze diverse, ma pur sempre interconnesse all'assolvimento dell'unico scopo di approvvigionamento idrico dell'area.

3.1. DURATA

Come indicato all'art. 6 del Capitolato Speciale d'Appalto Parte Generale ed al capitolo 13 della Relazione Tecnica Generale, il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori è di **720 (settecentoventi) giorni**, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

SI EVIDENZIA che, come indicato all'art. 6 del Capitolato speciale d'appalto Parte Generale, poiché le stazioni di sollevamento e gli adduttori svolgono un'insostituibile funzione irrigua, i lavori su di essi non potranno essere eseguiti durante la stagione irrigua che di norma si svolge da aprile a settembre. Il cronoprogramma, a tale scopo, tiene conto della necessità di garantire la continuità di erogazione di acqua nel periodo irriguo. I lavori necessari per la posa delle linee interrate dovranno salvaguardare la funzione irrigua e di scolo della rete e degli impianti e dovranno avvenire necessariamente per stralci funzionali concordati con la Direzione Lavori e gli stessi potranno essere sospesi se non sarà garantita la funzionalità complessiva delle reti e degli impianti.

Il concorrente partecipando alla presente procedura di gara si impegna in caso di aggiudicazione al rispetto delle tempistiche di progetto al fine di assicurare l'effettiva realizzabilità di milestone e target proprie del PNRR, entro le scadenze concordate a livello europeo.

3.2. CONDIZIONI, OPZIONI E RINNOVI

Non sono previste condizioni. L'appalto non è oggetto di rinnovo. Per le opzioni vedere il successivo art. 3.2.1.

3.2.1 LAVORI OPZIONALI

Ai sensi dell'articolo 106 comma 1 lettera a) del Codice, e come previsto nella deliberazione a contrarre più sopra citata, il Consorzio, nel caso si rendano disponibili le risorse economiche necessarie per eseguire i lavori di completamento al presente primo stralcio, si riserva la facoltà di affidare all'Appaltatore del primo stralcio anche detti lavori, denominati "lavori opzionali" (per un importo ulteriore a base d'asta fino ad **€ 4.236.263,87 (quattromilioni duecentotrentaseimiladuecentosessantatre/87))**, da realizzarsi sempre nelle aree che interessano il presente affidamento, e da intendersi come estensione dell'originario contratto d'appalto. Pertanto l'Appaltatore con la presentazione dell'offerta telematica per il presente affidamento accetta e si obbliga ad eseguire anche i "lavori opzionali".

L'esecuzione dei "lavori opzionali" è vincolata al reperimento delle necessarie ulteriori risorse finanziarie presso il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste o presso altra fonte; in caso di estensione del contratto d'appalto si evidenzia che resterà valido l'elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo del primo stralcio, esteso con alcuni prezzi unitari specifici dei "lavori opzionali" così come riportato nell'elaborato "6.1 Elenco Prezzi unitari completo (1° stralcio + opzionali)" facente parte della "documentazione informativa" contenuta nelle varie cartelle denominate "lavori_opzionali" di cui in allegato e presenti sul portale telematico di gara, che, dopo l'applicazione della stessa percentuale di ribasso offerto dall'Appaltatore per il presente affidamento del primo stralcio, sarà utilizzato per la contabilità dei suddetti "lavori opzionali". L'affidamento dei "lavori opzionali" sarà ufficializzato con apposita appendice contrattuale, che dovrà essere corredata da idonea integrazione della garanzia definitiva.

Si evidenzia che il numero dei giorni di durata contrattuale indicati all'art. 3.1 del presente disciplinare è stato calcolato tenendo già conto dell'esecuzione dei "lavori opzionali" e che quindi per l'esecuzione di detti "lavori opzionali" non si concederanno all'Appaltatore giorni ulteriori rispetto a quelli indicati all'art. 3.1. I suddetti "lavori opzionali" potranno essere finanziati indicativamente entro l'inizio dei lavori come previsto dal cronoprogramma.

Gli elaborati relativi ai "lavori opzionali", possibile oggetto di estensione contrattuale, sono resi disponibili sul portale telematico di gara quale "documentazione informativa" nelle varie cartelle denominate "lavori_opzionali"; si evidenzia che nel documento "elenco elaborati" gli elaborati di progetto evidenziati con l'aggettivo "STRALCIATO" si riferiscono ai "lavori opzionali"; altre informazioni e chiarimenti circa i "lavori opzionali" possono essere richiesti ai progettisti indicati alla fine delle premesse del presente disciplinare.

3.3. REVISIONE DEI PREZZI

Ai sensi dell'art. 29 del D.L. 27/01/2022 n. 4 si applica la revisione prezzi di cui all'art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 così come disposta dallo stesso art. 29 del D.L. 4/2022.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi punti del presente disciplinare. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

Sono ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all'articolo 49 del Codice, alle condizioni di cui al presente disciplinare.

E' vietato al medesimo operatore economico di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (con designazione dello stesso operatore economico come esecutore), a pena di esclusione di tutti i concorrenti del raggruppamento/consorzio/aggregazione di imprese di cui esso è parte.

E' vietato al medesimo operatore economico che partecipa in raggruppamento e/o consorzio ordinario di concorrenti, e/o aggregazioni di imprese di rete (con designazione dell'operatore economico medesimo come esecutore) di partecipare anche in forma individuale a pena di esclusione di tutti i concorrenti del raggruppamento/consorzio/aggregazione di imprese di cui esso è parte.

Le imprese di rete non partecipanti all'aggregazione possono presentare offerta telematica per la medesima gara in forma singola o associata.

NOTA 1: I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta telematica, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione della presente disposizione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato ai sensi di art. 48 comma 7 del Codice; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

In alternativa, i consorzi stabili di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura; qualora detti consorzi non indichino per quale consorziato concorrono, si intende che gli stessi partecipano in nome e per conto proprio.

E' vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta telematica, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

NOTA 2: Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'articolo 45, comma 2 lettera f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di queste;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta telematica per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

NOTA 3: Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dalle imprese di rete partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'articolo 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

NOTA 4: Ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16/03/1942, n. 267 e s.m.i., l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

NOTA 5: Ai consorzi ordinari si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

(Solo se l'istituto dell'avvalimento è consentito per il presente appalto: vedere art. 7 del presente disciplinare): ai sensi dell'art. 89 comma 7 del codice non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

IMPORTANTE: in presenza di costituendo RTI o di costituendo consorzio ordinario si applicherà l'art. 48 comma 8 del Codice che dispone che l'offerta tecnica (in caso di offerta economicamente più vantaggiosa) e l'offerta economica **devono** essere sottoscritte da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti, in quanto in un raggruppamento non ancora costituito ogni operatore economico che ne farà parte è un soggetto unico e distinto per il quale i vincoli negoziali possono essere imputabili, con connessa responsabilità, solo con la propria sottoscrizione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica. Pertanto, nel rispetto della par condicio fra i concorrenti, considerato che il tenore letterale della disposizione di legge è inequivocabile e che l'obbligo in questione è ragionevole e del tutto esigibile tenuto conto dell'ordinaria diligenza che il concorrente deve impiegare nel presentare l'offerta telematica, **la mancata sottoscrizione dell'offerta tecnica (in caso di OEPV) e/o dell'offerta economica da parte di uno o più operatori sarà causa di esclusione, senza possibilità di soccorso istruttorio.**

5. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui di cui all'articolo 45 comma 2 lettere b) e c) del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata in relazione sia al consorzio che ai consorziati indicati quali esecutori.

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il non aver assolto, ai sensi dell'art. 47 comma 4 del D.L. 77/2021, al momento della presentazione dell'offerta telematica, agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera i), del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso la Stazione appaltante negli ultimi tre anni, in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 (c.d. "pantouflage").

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti generali devono essere trasmessi, qualora disponibili, mediante Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) in conformità alla delibera ANAC n. 464 del 27/07/2022.

Trattandosi di investimento pubblico finanziato con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (PNRR):

A) (Art. 47 comma 2 del D.L. 77/2021) Sono **ESCLUSI** dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, nel caso di omessa produzione, al momento della presentazione dell'offerta telematica, di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del D.lgs. n. 198/2006, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali

e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della contestuale trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità, **fatto salvo quanto previsto all'art. 13 del presente disciplinare;**

B) (Art. 47 commi 4 del D.L. 77/2021) Il concorrente si obbliga, **A PENA DI ESCLUSIONE**, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

- una quota pari almeno al 30% (trentapercento) di occupazione giovanile, e
- una quota pari almeno al 30% (trenta per cento) di occupazione femminile

delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali;

C) (Art. 47 commi 3 e 6 del D.L. 77/2021) Sono **ESCLUSI** dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta telematica hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del D.Ln. 77 del 2021;

D) (Art. 47 comma 3-bis del D.L. n. 77/2021) L'Appaltatore, qualora occupi un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, si obbliga, entro sei mesi dalla conclusione (sottoscrizione) del contratto, a consegnare alla stazione appaltante la certificazione di cui all'art. 17 della Legge n. 68/1999 e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima Legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte telematiche. Detta relazione deve essere trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nel presente articolo. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) in conformità alla delibera ANAC n. 464 del 27/07/2022.

Ai sensi dell'art. 59 comma 4 lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte telematiche presentate da concorrenti privi della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE (art. 83 comma 1 lett. a) e comma 3 del Codice)

Costituiscono requisiti di idoneità:

a) iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA), oppure nell'Albo delle Imprese artigiane, per ATTIVITA' SVOLTE coerenti a quelle oggetto della presente procedura di gara; si evidenzia che a tal riguardo non rileverà in modo sufficiente il solo oggetto sociale.

Per il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 83, comma 3 del Codice, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento (dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito) che dovrà attestare l'iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Nel caso di società di cooperative e di consorzi di cooperative, il concorrente deve dichiarare di essere iscritto all'Albo Nazionale delle cooperative tenuto presso CCIAA.

Per l'attestazione del requisito il concorrente deve compilare il campo **46** nel Modello DGUE (Allegato F) e **deve allegare la visura camerale ovvero il certificato di iscrizione nel suddetto Registro/Albo.**

Il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la Stazione appaltante acquisisce i documenti richiesti mediante Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) in conformità alla delibera ANAC n. 464 del 27/07/2022 ovvero tramite il portale Telemaco di Infocamere. Inoltre per la comprova del requisito possono essere acquisiti d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (art. 83 comma 1 lett. b) del Codice)

6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE (art. 83 comma 1 lett. c) del Codice)

I concorrenti per partecipare alla gara devono essere in possesso di valida attestazione SOA come dettagliato all'art. "3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO, CORRISPETTIVO E SUDDIVISIONE IN LOTTI" del presente disciplinare. Si invitano i potenziali concorrenti a prestare particolare attenzione ai requisiti richiesti per valutare correttamente se si è in possesso delle qualifiche necessarie.

Ai sensi dell'art. 84 del Codice, l'attestazione rilasciata da Società Organismo di Attestazione (SOA) regolarmente autorizzata) deve essere in corso di validità e documentare la qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, ferme le prescrizioni del D.P.R. 207/10, ai sensi dell'art. 216 comma 14 del Codice.

Il concorrente deve specificare il possesso del requisito di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale compilando il campo **9** nel DGUE, nella Parte II Sezione A) "Informazioni sull'operatore economico", **nonché allegare copia dell'attestazione SOA**, come specificato all'art. 14.

All'operatore economico di altro Stato membro non residente in Italia è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito, ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.

Gli operatori economici stabiliti negli altri Stati aderenti all'Unione Europea, qualora non siano in possesso dell'attestazione di qualificazione, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal titolo III, parte II del D.P.R. n. 207/2010, accertati, ai sensi dell'art. 62 dello stesso decreto, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi. Si applica anche l'art. 86 comma 3 del Codice.

6.4. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettera d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che è assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui alla lettera a) dell'articolo "6.1 REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE" deve essere posseduto:

a1) da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché **a2)** dal GEIE medesimo;

b1) da ciascun componente dell'aggregazione di rete indicate come esecutrici, nonché **b2)** dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

(Solo se ricorre il caso per il presente appalto): per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale i requisiti richiesti ai sensi dell'art. 48 comma 6 del Codice (e cioè i requisiti di cui all'articolo 84 del Codice, sempre che siano frazionabili) devono essere posseduti dal mandataria per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo.

(Solo se ricorre il caso per il presente appalto): si precisa che, in caso di raggruppamento di tipo misto, si applica prima la regola del raggruppamento verticale e poi, per le singole categorie (prevalente e scorporate), si applica la regola del raggruppamento orizzontale ai sensi dell'art. 48 comma 6 del Codice.

Ai sensi dell'art. 48 comma 4 del Codice, il raggruppamento temporaneo o il consorzio temporaneo dovrà presentare l'apposito allegato (**Allegato H**) specificando le quote di partecipazione al raggruppamento e di esecuzione dei lavori che ciascuna impresa intende eseguire, al fine di consentire alla stazione appaltante la verifica sulla serietà ed affidabilità dell'offerta telematica in relazione all'oggetto e all'entità delle lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici raggruppati; tuttavia la scomposizione in singole lavorazioni sul lato interno del raggruppamento non significa che sul lato esterno vengano meno i connotati tipici del raggruppamento sul piano della responsabilità solidale che, con la presentazione dell'offerta telematica congiunta, gli operatori economici riuniti in RTI assumono nei confronti della stazione appaltante, dei subappaltatori e dei fornitori.

Come indicato all'art. 3 del presente disciplinare, si evidenzia che ai singoli operatori economici in forma aggregata non è richiesta la coincidenza tra requisiti di qualificazione posseduti, quote di lavori da eseguire e quote di partecipazione all'aggregazione.

6.5. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di cui all'articolo 6.1 lettera a) deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

I consorzi stabili, i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro ed i consorzi tra imprese artigiane dovranno allegare alla documentazione amministrativa da presentare copia dell'atto costitutivo del consorzio, nonché di eventuali atti successivi integrativi e modificativi.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico professionale di cui agli articoli 6.2 e 6.3 anche mediante ricorso all'avvalimento.

L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Non è consentito l'avvalimento dei requisiti generali e requisiti di idoneità professionale di cui al articolo 6.1.

Ai sensi dell'art. 89 comma 11 del Codice e dell'art. 1 comma 2 del DM MIT 248/2016, considerato che i lavori della categoria "SIOS" **OS 30** NON superano il 10% dell'importo totale dell'opera, è consentito l'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 89 del Codice.

L'ausiliaria deve:

a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 6.1 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;

b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'obbligo verso il concorrente e verso la Stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Pertanto **l'ausiliaria** deve:

a1) presentare la dichiarazione di cui all'art. 89 comma 1 periodo TERZO del Codice, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta digitalmente, attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; il Consorzio non ha previsto un modello specifico da utilizzare.

a2) presentare il DGUE dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento (vedere l'articolo "14.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO").

b) presentare la dichiarazione di cui all'art. 89 comma 1 periodo QUARTO del Codice, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta digitalmente, concernente:

(i) i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 80 comma 3 del Codice, ovvero la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta telematica;

(ii) l'obbligo verso il concorrente e verso la Stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, quelle risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

(iii) la non partecipazione alla gara in proprio o come associata o consorziata ai sensi dell'articolo 89 comma 7 del Codice.

il Consorzio non ha previsto un modello specifico da utilizzare.

Il concorrente deve inoltre allegare, ai sensi dell'art. 89 comma 1 periodo SESTO del Codice, copia del contratto di avvalimento, sottoscritta digitalmente dal concorrente e dall'ausiliaria, nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente e verso la Stazione appaltante a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto, nel quale sono specificati:

a) i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane (pertanto, ai sensi dell'art. 89 comma 1 periodo SETTIMO del Codice, verrà considerato nullo il contratto di avvalimento che manchi della specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria: in esso viene inserito l'elenco dei mezzi, delle attrezzature e delle risorse umane (queste ultime anche solo per tipologia), specificamente necessarie per l'esecuzione dell'appalto e messe a disposizione a favore dell'ausiliaria);

b) la durata del contratto, che deve essere pari al tempo necessario all'esecuzione della prestazione che richiede l'utilizzo delle risorse oggetto di avvalimento;

c) il corrispettivo o, in mancanza, l'interesse economico-patrimoniale conseguito dall'impresa ausiliaria;

d) l'impegno a non mettere a disposizione di altri soggetti per tutta la durata del contratto le risorse oggetto di avvalimento.

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.

Ai sensi dell'art. 89 comma 7 del Codice a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l'ausiliaria, in qualità di concorrente, che il concorrente che si avvale dei suoi requisiti.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 30 (trenta) giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della Stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per il nuovo avalimento.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta telematica.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria, in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.

Il concorrente deve allegare il PASSOE, firmato dal concorrente stesso e da ciascuna ausiliaria.

8. SUBAPPALTO

Per le possibilità di subappalto si rimanda all'art. "3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO, CORRISPETTIVO E SUDDIVISIONE IN LOTTI" del presente disciplinare.

Il concorrente indica nell'offerta telematica le lavorazioni che intende subappaltare; qualora non sia indicato nulla al riguardo nel DGUE o in altra documentazione presentata, il subappalto è vietato.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105 comma 3 del Codice.

I subappaltatori che dovessero eseguire, qualora previste in progetto, una o più delle attività di cui all'art. 1 comma 53 della Legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" dovranno obbligatoriamente essere iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, oppure dovranno aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23/03/2016 e DPCM 18/04/2013 come aggiornato dal DPCM 24/11/2016).

9. GARANZIA PROVVISORIA e IMPEGNO PER LA GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 93 comma 1 del Codice il concorrente deve presentare:

a) una garanzia provvisoria pari al 2% dell'importo a base d'appalto e precisamente di importo pari ad € 314.737,73 (trecentoquattordicimilasettecentotrentasette/73), come da art. 93 comma 3 del Codice.

La garanzia deve essere riferita alla gara in argomento, deve essere firmata dal soggetto garante e dal concorrente contraente, deve presentare, come beneficiario e soggetto garantito, il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara e deve avere efficacia per almeno la durata più sotto indicata dalla data di presentazione dell'offerta telematica.

b) una dichiarazione di impegno, da parte di un soggetto con le caratteristiche di cui al punto a), anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93 comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente dalle medesime.

La garanzia provvisoria di cui al punto a), redatta secondo lo schema/scheda tecnica contenuto nel decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 16/09/2022 n. 193, copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del Decreto legislativo 06/09/2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali, o la mancata produzione della documentazione richiesta necessaria per la stipula del contratto.

L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'articolo 89 comma 1 del Codice, non comporta l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'articolo 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, mediante:

- cauzione presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente;
- garanzia rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari non abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo di cui all'art. 103 comma 9 del Codice e deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (Stazione appaltante);
- b) in caso di partecipazione in forma associata essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, *ovvero* a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara *ovvero*, in caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema/scheda tipo approvato con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 16/09/2022 n. 193;
- d) avere validità **per almeno 180 (centottanta) giorni** dalla data di presentazione dell'offerta telematica, come da art. 93 comma 5 del Codice;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante;
 4. contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, qualora rilasciata dal medesimo garante.
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 93, comma 5 del Codice, su richiesta della Stazione appaltante per ulteriori 180 (centottanta) giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il soggetto garante (anche in riferimento all'importo della garanzia) ed essere inserite sulla Piattaforma in una delle seguenti forme:

- a) originale informatico, ai sensi dell'articolo 1, lett. p) del D.Lgs. n. 82/2005, sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- b) in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'articolo 22 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 82/2005;
- c) in duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'articolo 23-bis del D.Lgs. n.82/2005.

In caso di firma da parte di un procuratore speciale dovrà essere allegata idonea documentazione che comprovi il possesso dei poteri rappresentativi per la compagnia assicurativa tale per cui il procuratore sottoscrittore possa sottoscrivere ed impegnare la compagnia assicurativa per la somma ivi indicata, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in merito; il Consorzio eseguirà per ogni concorrente, nell'ambito dell'analisi dei documenti contenuti nella busta DOCUMENTAZIONE, la verifica dell'esistenza e della regolarità completa della garanzia presentata, anche contattando direttamente il soggetto garante; l'esito positivo della detta verifica costituirà prova della correttezza dell'operato del procuratore.

In caso di bonifico il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l'avvenuto versamento; il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta telematica e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro

garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta telematica.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93 comma 7 si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 45 comma 2 lettere d), e), f), g) del Codice: solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 45 comma 2 lettere b) e c) del Codice: se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta telematica che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se invece il Consorzio ha indicato in fase di offerta telematica che intende assegnare i lavori a una o più consorziate specificate nell'offerta telematica, **solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione.**

Le altre riduzioni previste dall'articolo 93 comma 7 del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'articolo 45 comma 2 lettere b) e c) del Codice, da parte del consorzio ovvero, in alternativa, delle consorziate designate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituite nella loro integrità prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte telematiche. E' quindi onere del concorrente dimostrare che tali documenti siano stati costituiti in data non successiva alla scadenza del termine di presentazione delle offerte telematiche. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante. Il RUP si riserva di verificare che la garanzia finanziaria prodotta dal concorrente sia valida, come da istruzioni di Ivass, Banca d'Italia, ANAC e Agcm del 28/05/2020.

Come previsto dall'art. 93 comma 7 del Codice, sono consentite riduzioni dell'importo della garanzia qualora il concorrente ne possieda i necessari requisiti, con i relativi importi come da seguente schema riassuntivo:

valido solo in caso di...	Art. 93 comma 7 D.Lgs 50/2016		
		importo a base d'asta:	15.736.886,54
tutti		importo della garanzia provvisoria (2%):	314.737,73
tutti	PRIMO periodo	importo garanzia dopo la riduzione del 50%:	157.368,87
tutti	SECONDO periodo	importo garanzia dopo la riduzione del 50%:	157.368,87
tutti	TERZO periodo	importo garanzia dopo la riduzione del 30%:	220.316,41
		importo garanzia dopo la riduzione del 50% e poi del 30%:	110.158,21
		importo garanzia dopo la riduzione del 20%:	251.790,18
		oppure importo garanzia dopo la riduzione del 50% e poi del 20%:	125.895,09
SOLO per servizi / forniture	QUARTO periodo	importo garanzia dopo la riduzione del 20%:	251.790,18
		importo garanzia dopo la riduzione del 50% e poi del 20%:	125.895,09
tutti	QUINTO periodo	importo garanzia dopo la riduzione del 15%:	267.527,07
		importo garanzia dopo la riduzione del 50% e poi del 30% e poi del 20% e poi del 15%:	74.907,58
		oppure importo garanzia dopo la riduzione del 50% e poi del 20% e poi del 20% e poi del 15%:	85.608,66
SOLO per servizi / forniture	SETTIMO periodo	importo dopo la riduzione del 30%:	220.316,41

Per agevolare una corretta presentazione della garanzia al fine di evitare possibili contestazioni, il concorrente deve presentare la garanzia provvisoria per l'importo, fra quelli indicati nella tabella più sopra riportata, corrispondente

alle certificazioni possedute dallo stesso concorrente; poiché detto obbligo è ragionevole e del tutto esigibile tenuto conto della ordinaria diligenza che il concorrente deve impiegare nel presentare l'offerta telematica, l'insufficiente (non saranno considerati rilevanti a tal riguardo eventuali scostamenti dovuti ad arrotondamenti effettuati) importo della garanzia presentata sarà causa di esclusione, **senza possibilità di soccorso istruttorio**.

Si richiede pertanto al concorrente la massima diligenza nel predisporre la documentazione di gara e nel caricare la stessa sul portale.

Non è sanabile, e quindi comporta l'esclusione, l'incompleta sottoscrizione della garanzia fideiussoria da parte di tutti gli operatori economici in caso di costituendo RTI, in quanto la garanzia provvisoria non è un elemento formale: infatti ai sensi dell'art. 93 comma 1 del Codice "L'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria" e quindi detta garanzia deve ritenersi "afferente" alla stessa "offerta" e pertanto come tale sottratta, a salvaguardia della par condicio fra i concorrenti, alla possibilità di soccorso istruttorio.

10. SOPRALLUOGO

Per i lavori in argomento non è richiesto il sopralluogo obbligatorio.

Per consentire la presentazione di un'offerta telematica ponderata e consapevole, fanno parte della documentazione di gara gli elaborati cartografici di inquadramento, denominati da 7.1 a 7.7 inclusi, che illustrano il progetto complessivo generale. Tramite Google Maps o altro servizio internet geografico è possibile per il concorrente acquisire altre indicazioni sui luoghi oggetto dei lavori.

La Stazione appaltante resta comunque a disposizione qualora l'impresa interessata richieda l'effettuazione di un sopralluogo alla presenza di un tecnico del Consorzio. La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata direttamente al Consorzio con anticipo di almeno 3 (tre) giorni lavorativi (**la richiesta ultima deve pervenire non oltre martedì 28 febbraio 2023**) sulla data ipotizzata dal concorrente per il sopralluogo e in ogni caso la data ipotizzata dal concorrente deve essere di almeno 3 (tre) giorni precedenti il giorno ultimo per la presentazione dell'offerta telematica, e quindi **l'ultimo giorno utile per effettuare il sopralluogo è venerdì 3 marzo 2023**, da terminarsi entro le ore 12:00.

La richiesta va inoltrata SOLO tramite E-MAIL direttamente al Consorzio (e quindi NON attraverso il Portale) all'indirizzo: appalti@bonificaferrara.it. La richiesta deve riportare il nominativo della ditta, il suo recapito telefonico e l'indirizzo e-mail di contatto.

Trattandosi di sopralluogo non obbligatorio, il Consorzio non rilascerà nessuna attestazione o verbale di avvenuto sopralluogo, come pure non si riterrà responsabile per il mancato arrivo di mail di richiesta dovuto a problemi tecnici.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DI GARA A FAVORE DI ANAC

I concorrenti devono effettuare, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione. L'entità del contributo previsto all'art. 2 della Delibera ANAC n. 830 del 21/12/2021 pubblicata sul sito web di ANAC è pari a € **200,00 (duecento/00)**.

Il concorrente deve indicare il c.f. del concorrente stesso e il CIG di gara, che è riportato nell'instestazione del presente disciplinare nella prima pagina.

Gli operatori economici sono tenuti al pagamento IN TEMPO UTILE (cioè prima del termine di presentazione delle offerte telematiche) della contribuzione quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente.

L'operatore economico deve inserire nell'offerta telematica la scansione, firmata digitalmente, della ricevuta del versamento del contributo. Il versamento può essere effettuato in uno dei modi indicati sul sito: <https://contributi.anticorruzione.it/>.

In caso di mancata presentazione della ricevuta di pagamento del contributo la Stazione appaltante accerta il suo pagamento mediante consultazione del sistema FVOE di Anac. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema FVOE di Anac o qualora un concorrente abbia ommesso di inserire nella documentazione amministrativa l'attestazione dell'avvenuto pagamento del contributo ANAC, la mancata presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento potrà essere sanata ai sensi dell'articolo 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta telematica. In tal caso verrà attivato il soccorso istruttorio, ma solo per verificare se il concorrente abbia semplicemente dimenticato di inserire la ricevuta, pur avendo già pagato (in tal caso la carenza è meramente "formale").

Se il concorrente produce la ricevuta che dimostra che il pagamento è avvenuto prima del termine di presentazione delle offerte telematiche, rimarrà ammesso alla gara; invece nel caso in cui il pagamento sia stato effettuato oltre il termine di presentazione delle offerte telematiche, **la Stazione appaltante escluderà il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell'articolo 1, commi 65 e 67, della Legge 266/2005 e dell'art. 3 della deliberazione ANAC n. 830/2021**.

Si ribadisce pertanto che non è ammesso il mancato corretto pagamento o il "pagamento tardivo", cioè effettuato dopo lo spirare del termine di presentazione delle offerte telematiche, a pena di esclusione.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA TELEMATICA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L' "OFFERTA TELEMATICA", che si intende costituita dall'offerta tecnica (in caso di offerta economicamente più vantaggiosa), dall'offerta economica e da tutta la documentazione richiesta dal presente disciplinare, deve essere presentata esclusivamente per via telematica attraverso il Portale indicato all'art. 1 del presente disciplinare entro il termine perentorio delle ore 12:59 del giorno mercoledì 8 marzo 2023 e i documenti delle sue parti devono essere sottoscritti con firma digitale nel rispetto di quanto previsto agli articoli 1.2 e 1.3 del presente disciplinare.

E' onere del concorrente la predisposizione e il caricamento sul Portale del plico virtuale contenente la "BUSTA DOCUMENTAZIONE", la "BUSTA TECNICA" e la "BUSTA ECONOMICA".

L'offerta telematica deve essere presentata dal legale rappresentante dell'impresa legittimata a presentare il tutto, utilizzando, a pena di esclusione, esclusivamente il Portale. Non sarà considerata valida l'offerta telematica presentata attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

Le varie dichiarazioni richieste dalla procedura di gara devono essere redatte preferibilmente sui modelli allegati al presente disciplinare. Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte del Consorzio con i limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 del Codice.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

L'offerta tecnica (in caso di offerta economicamente più vantaggiosa), l'offerta economica e le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o da procuratore dell'impresa legittimato a presentarle.

Non sono prese in considerazione le offerte telematiche che non pervengano entro il termine stabilito, ancorché aggiuntive o sostitutive di altre già pervenute nei termini, e il Portale non accetta presentazioni tardive: esse sono considerate "irregolari" ai sensi dell'art. 59 comma 3 lett. b) del Codice.

Per tutte le scadenze temporali relative alla procedura di gara l'unico calendario e l'unico orario di riferimento sono quelli di ricezione sul server del Portale.

Non sono ammesse né integrazioni, né sostituzioni delle singole buste già presentate, essendo possibile per il concorrente soltanto sostituire integralmente l'offerta telematica già presentata con una nuova, comunque sempre entro il termine ultimo disposto.

Le offerte telematiche incomplete, condizionate o comunque sostanzialmente non conformi alle indicazioni del Disciplinare di gara sono escluse.

La presentazione dell'offerta telematica è a totale ed esclusivo rischio dell'operatore economico partecipante, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta telematica da parte del Portale, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità del Consorzio qualora per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura non dipendenti dal Consorzio l'offerta telematica non pervenga entro il termine di scadenza fissato per la presentazione. Si invitano pertanto gli operatori economici ad avviare il procedimento di caricamento (upload) e trasmissione della propria offerta telematica con sufficiente anticipo rispetto al termine di scadenza più sopra indicato.

In particolare, qualora durante il periodo stabilito per la presentazione delle offerte telematiche il Portale segnali il verificarsi di gravi anomalie, la Stazione Appaltante valuterà – in relazione al tipo ed alla durata dell'anomalia evidenziata – la necessità di sospendere ovvero di prorogare la procedura di gara.

La domanda di partecipazione, il DGUE, le dichiarazioni integrative, l'offerta tecnica (solo in caso di offerta economicamente più vantaggiosa), l'offerta economica e gli altri documenti richiesti devono essere sottoscritti con apposizione di firma digitale rilasciata da un Ente accreditato presso il CNIPA/DigitPA/Agenzia per l'Italia Digitale dal rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso.

In caso di procuratore, occorre allegare la procura; è sufficiente una sola copia della procura in caso di più documenti firmati dal procuratore.

In caso di società amministrate da più co-amministratori con firma congiunta i documenti trasmessi vanno sottoscritti digitalmente da tutti i co-amministratori a firma congiunta.

Per l'apposizione della firma digitale i concorrenti devono utilizzare un certificato qualificato non scaduto di validità, non sospeso o revocato al momento dell'inoltro; si invita pertanto a verificarne la corretta apposizione con gli strumenti allo scopo messi a disposizione dal proprio Ente certificatore.

I formati di firma digitale accettati sono CADES e PADES; non è ammessa la sottoscrizione di documenti in modalità diversa da quella digitale; la sottoscrizione con firma digitale può essere sostituita mediante utilizzo di firma elettronica qualificata.

Nell'ipotesi di necessità di sottoscrizione multipla di uno stesso documento (per es. offerta tecnica e/o economica in caso di RTI, co-amministratori con firma congiunta, ecc.), si precisa che detto documento dovrà essere firmato digitalmente da tutti i soggetti previsti per legge.

Alla domanda di partecipazione, al DGUE ed alle dichiarazioni, essendo sottoscritte con firma digitale, non occorre allegare la copia del documento di identità del dichiarante.

Il DGUE, le dichiarazioni e la rimanente documentazione devono essere presentate nel rispetto della disciplina contenuta nel DPR n. 445/2000 e nel D.lgs. n. 82/2005 nonché sottoscritte mediante apposizione di valida firma digitale.

Le dichiarazioni di volontà (per es.: offerta economica, impegno di costituzione raggruppamenti) devono essere sottoscritte da chi ha il potere di impegnare il soggetto rappresentato verso terzi (legale rappresentante, institore, procuratore), i cui poteri risultino dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, ovvero dall'atto costitutivo oppure da atto di procura o da altro atto idoneo.

I concorrenti devono presentare i documenti:

-- in formato digitale PDF/A nativo (file di word o excel trasformato in PDF/A nativo) con firma digitale; in caso di file non trasformato in PDF nativo ma firmato digitalmente, il firmatario non potrà in ogni caso disconoscere il contenuto del documento reso;

-- con digitalizzazione di documento cartaceo (es.: scansione del documento cartaceo) con firma digitale; ove il documento cartaceo sia stato previamente firmato in modo autografo, la firma digitale apposta sul documento digitalizzato ha valore di dichiarazione implicita di conformità all'originale cartaceo anche in eventuale assenza di dichiarazione esplicita apposta sul documento, fermo restando quanto previsto e dichiarato alla lettera "u" del documento "Modello di dichiarazioni integrative" (Allegato E).

La firma digitale apposta sui documenti caricati sul Portale ha anche valore di dichiarazione implicita di conformità del documento firmato all'originale.

Nell'ambito della presente procedura di gara, tutti i termini di trasmissione fissati devono intendersi come termini di presentazione, ovvero termini entro cui la documentazione richiesta deve risultare essere stata caricata positivamente sul Portale.

Il semplice caricamento (upload) della documentazione sulla piattaforma telematica non equivale all'invio dell'offerta telematica alla Stazione appaltante: il concorrente deve verificare di avere completato correttamente tutti i passaggi richiesti dalla piattaforma telematica per procedere all'invio dell'offerta telematica e poi deve verificare di aver effettivamente inviato detta offerta telematica.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata (cioè certificata conforme al testo straniero) in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta documentazione, si applica l'art. 83 comma 9 del Codice.

I concorrenti devono presentare la propria offerta telematica con i valori economici espressi in Euro e con i valori delle grandezze fisiche espressi in unità di misura europee.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte telematiche le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione appaltante richiederà agli offerenti, ai sensi dell'art. 32 comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta telematica sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data, indicando un termine perentorio per la conferma. La richiesta sarà inoltrata all'indirizzo di posta elettronica certificato indicato nella domanda di partecipazione. Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

12.1. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA TELEMATICA

L' "OFFERTA TELEMATICA" del concorrente è composta da:

- **busta DOCUMENTAZIONE (documentazione amministrativa);**
- **busta TECNICA (offerta tecnica);**
- **busta ECONOMICA (offerta economica).**

La presentazione dell'offerta telematica e il relativo invio possono essere eseguite telematicamente in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l'invio dell'offerta telematica deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione stabilito all'art.12.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nel Portale, nella propria Area/Sezione riservata, offerte telematiche successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta telematica già presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione. La Stazione appaltante considererà esclusivamente l'ultima offerta telematica presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta telematica presentata entro il termine di presentazione della stessa è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta telematica, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara e i suoi allegati.

Al momento della ricezione delle offerte telematiche da parte del Portale, ai sensi dell'articolo 58, comma 5 del Codice, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata. La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della documentazione.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta telematica indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

SI EVIDENZIA che nella preparazione dei documenti dell'offerta telematica e nel loro caricamento e invio sul Portale l'operatore economico non deve tenere un comportamento colposo (per imperizia, negligenza, ecc.) e deve pertanto rispettare i PRINCIPI DI DILIGENZA PROFESSIONALE e di AUTORESPONSABILITA'.

12.1.1. RITIRO DELL'OFFERTA TELEMATICA

Sarà possibile ritirare integralmente la propria offerta telematica – esclusivamente entro il termine di scadenza per la presentazione – secondo la seguente procedura:

- a) cliccare sul pulsante "RITIRA OFFERTA" all'interno dell'offerta telematica presentata;
- b) inserire – se del caso – la motivazione del ritiro aggiungendo eventuali allegati;
- c) generare il pdf della richiesta di ritiro dell'offerta telematica cliccando sul pulsante GENERA PDF, firmarlo digitalmente ed allegarlo cliccando sul pulsante ALLEGA PDF FIRMATO;
- d) cliccare su INVIO: al termine dell'invio, sul documento telematico di ritiro offerta telematica saranno visualizzate la data di ricezione, il numero di registro di sistema attribuito dal Portale e l'offerta telematica passerà in stato RITIRATA.

NOTA BENE: il ritiro di un'offerta telematica non comporterà in alcun caso il ripristino della validità di precedenti offerte telematiche sostituite dall'offerta telematica ritirata: tali offerte telematiche resteranno invalidate e non apribili dalla Stazione appaltante.

Per maggiori informazioni si rimanda al call center di cui all'articolo "1.3 IDENTIFICAZIONE".

12.1.2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA TELEMATICA IN FORMA ASSOCIATA.

Nel caso di partecipazione alla procedura in forma associata, la mandataria utilizza ed opera sul Portale come unico soggetto abilitato ad operare sullo stesso Portale e quindi a presentare materialmente l'offerta telematica: a tal fine le imprese mandanti partecipanti al raggruppamento temporaneo costituito o costituendo ed al Consorzio autorizzano l'impresa mandataria ad operare sul Portale, fermo restando la sottoscrizione dei documenti a carico di tutte le singole imprese, come previsto per legge.

In caso di partecipazione plurisoggettiva / consorzi di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45 del Codice (RTI, Consorti, Reti di imprese, GEIE) occorre inviare un'unica offerta telematica come di seguito indicato:

-- in caso di raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi DA COSTITUIRSI ai sensi dell'articolo 48 comma 8 del Codice: l'offerta telematica deve essere presentata esclusivamente attraverso il Portale dal legale rappresentante dell'impresa che assume il ruolo di capogruppo, a ciò espressamente delegata da parte delle altre imprese del raggruppamento/consorzio.

-- in caso di raggruppamenti già costituiti ai sensi dell'articolo 48 del Codice e di consorzi COSTITUITI ai sensi dell'art. 45 comma 2 lettere b), c) ed e) del Codice: l'offerta telematica deve essere presentata attraverso il Portale esclusivamente dal legale rappresentante dell'impresa mandataria dell'RTI o del consorzio.

Per maggiori informazioni si rimanda al documento allegato "Istruzioni tecniche per la corretta compilazione dell'offerta telematica sul portale gare telematiche" ovvero al call center di cui all'articolo "1.3 IDENTIFICAZIONE".

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83 comma 9 del Codice. In particolare, "in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica (solo in caso di offerta economicamente più vantaggiosa).

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o

integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze, vale a dire dei requisiti previsti per la partecipazione e dei documenti/elementi a corredo dell'offerta telematica, preesistenti al termine di presentazione, comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta telematica.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- *(solo se applicabile per l'appalto nella fattispecie)* la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi sono preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta telematica;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta telematica (per esempio garanzia provvisoria, impegno del fideiussore, ecc.) ovvero di condizioni di partecipazione gara (per esempio mandato collettivo speciale, impegno a conferire mandato collettivo, ecc.), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta telematica;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione (Allegati D) è sanabile tramite la procedura di soccorso istruttorio;
- il difetto di sottoscrizione del DGUE e/o delle dichiarazioni richieste, ovvero il caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE è sanabile tramite la procedura di soccorso istruttorio, solo se le affermazioni presenti in detti documenti si riferiscono a situazioni preesistenti anteriori al termine di presentazione dell'offerta telematica;
- la mancata presentazione del PASSOE di cui all'art. 2 comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 464/2022 è sanabile tramite la procedura di soccorso istruttorio, trattandosi di mera carenza documentale e non di irregolarità essenziale, fermo restando quanto previsto all'art. 14.6 lettera b) del presente disciplinare;
- per il contributo di gara a favore di ANAC si rimanda all'art. 11 del disciplinare;
- **NON è SANABILE il difetto di sottoscrizione dell'offerta tecnica (in caso di offerta economicamente più vantaggiosa) e/o dell'offerta economica:** infatti è solo con la sottoscrizione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica che sorge formalmente la responsabilità del concorrente per l'adempimento dell'obbligazione della prestazione oggetto di appalto, quindi la firma è essenziale a fronte del principio di certezza dei rapporti, in quanto si costituisce solo in questo modo il vincolo negoziale. Detta sottoscrizione non costituisce un onere eccessivo o sproporzionato imposto al concorrente, in quanto lo stesso concorrente nel partecipare ad una gara è tenuto ad osservare il principio generale dell'autoresponsabilità, e quindi è tenuto ad essere mediamente diligente, mentre la Stazione appaltante deve garantire il rispetto del principio di certezza e di parità di trattamento verso quei concorrenti che invece adempiono correttamente.

Trattandosi di investimento pubblico finanziato con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (PNRR):

- è sanabile, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 del D.Lgs. n. 198/2006, e/o l'omessa presentazione dell'attestazione della conformità del suddetto rapporto a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consiglieria e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46, e/o, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, l'omessa presentazione dell'attestazione della contestuale trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità. **Non è sanabile il mancato invio o il tardivo invio del rapporto dopo il termine di presentazione dell'offerta telematica.**

Ai fini del soccorso istruttorio la Stazione appaltante assegna al concorrente tramite comunicazione PEC, o strumento analogo negli altri Stati membri, all'indirizzo fornito dal concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni naturali e consecutivi - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine, la Stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine, a pena di esclusione. In caso di inutile decorso di quest'ultimo termine, la Stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83 comma 9 del Codice, è facoltà della Stazione appaltante invitare i concorrenti a fornire chiarimenti specifici (da non considerarsi come soccorso istruttorio), in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati in sede di gara e in sede di soccorso istruttorio.

14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Al fine di facilitare la presentazione della documentazione amministrativa, sono resi disponibili sulla piattaforma telematica i modelli indicati nell' "ELENCO ALLEGATI" posto al termine del presente disciplinare. Si raccomanda l'utilizzo della modulistica sopra indicata.

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma, nella sezione "**BUSTA DOCUMENTAZIONE**", la seguente documentazione:

- a) domanda di partecipazione (Allegato D pertinente, firmato digitalmente);
- b) (*eventuale*) procura per la firma della domanda di partecipazione (firmata digitalmente);
- c) **c1**) prova del versamento dell'imposta di bollo per la domanda di partecipazione + **c2**) relativa quietanza di pagamento + (*se ricorre il caso*) **c3**) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dove il concorrente dichiara, ex art. 47 del DPR 445/2000, che il pagamento si riferisce alla presente gara. SI RICHIEDE al concorrente di presentare i documenti c1), c2) e (*se ricorre il caso*) c3) uniti in un unico file, firmato digitalmente (vedere articolo 14.1.1: per l'elemento "c3)" è possibile utilizzare l'allegato "Modello per assolvimento imposta di bollo" (Allegato P), firmato digitalmente);
- d) DGUE (Allegato F, firmato digitalmente);
- e) (*eventuale*) annotazioni aggiuntive al DGUE (Allegato G, firmato digitalmente);
- f) (*se ricorre il caso*) dichiarazione integrativa per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 186 bis del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 + connessa relazione (vedere articolo 14.3). Si richiede al concorrente di presentare la dichiarazione e la relazione uniti in un unico file, firmato digitalmente;
- g) (**OBBLIGATORIAMENTE**) altre dichiarazioni integrative (Allegato E, firmato digitalmente);
- h) (*se ricorre il caso*) documentazione di avalimento (firmata digitalmente) (vedere articolo 7 e articolo 14.4);
- i) attestazione SOA (firmata digitalmente);
- j) PASSOE (firmato digitalmente) (vedere articolo 14.6 lettera b));
- k) garanzia provvisoria (firmata digitalmente sia dal concorrente contraente sia dal soggetto garante);
- l) dichiarazione di impegno per la garanzia definitiva (firmata digitalmente sia dal concorrente contraente sia dal soggetto garante);
- m) (*punto non applicabile al presente appalto*);
- n) attestazione del pagamento del contributo a favore di ANAC (firmata digitalmente);
- o) (*solo per raggruppamenti temporanei da costituirsi*) dichiarazione di impegno a costituire il RTI (Allegato H, firmato digitalmente);
- p) visura della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA) ovvero certificato di iscrizione nel Registro/Albo di pertinenza, o equivalente, da cui si rilevino attività coerenti a quelle oggetto della presente procedura (firmata digitalmente) (vedere articolo 6.1);
- q) (*solo per raggruppamenti temporanei già costituiti*) atto di conferimento del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata (firmato digitalmente);
- r) (*solo per raggruppamenti temporanei già costituiti*) dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante/procuratore della mandataria in cui si indica, ai sensi dell'art. 48 comma 4 del Codice, le quote di partecipazione al raggruppamento e le quote di esecuzione dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (firmata digitalmente);
- s) (*solo per consorzi ordinari o GEIE già costituiti*) atto costitutivo e statuto del consorzio ordinario o GEIE e indicazione del soggetto designato quale capofila (firmata digitalmente);
- t) (*solo per consorzi ordinari o GEIE già costituiti*) dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante/procuratore della mandataria in cui si indica, ai sensi dell'art. 48 comma 4 del Codice, le quote di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati (firmata digitalmente);
- u) (*solo per aggregazioni di rete*) documento indicato al punto "I" ovvero "II" ovvero "III" nell'art. 14.7 del presente disciplinare (firmato digitalmente);
- v) (**SOLO per operatori economici con più di 50 dipendenti**) come richiesto all'art. 5 punto "A)" del presente disciplinare, trattandosi di investimento pubblico finanziato con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio

2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (PNRR): ai sensi dell'art. 47 del D.L. 77/2021:

v1) copia dell'**ultimo rapporto periodico** sulla situazione del personale maschile e femminile, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 198/2006 (firmato digitalmente);

v2.1) attestazione della conformità del suddetto rapporto del punto v1) a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46 (firmata digitalmente),

ovvero

v2.2), in caso d'inosservanza dei termini previsti dall'art. 46 comma 1 del del D.Lgs. n. 198/2006, **attestazione** della contestuale trasmissione del suddetto rapporto del punto v1) alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (ai sensi dell'art. 47 comma 2 del D.L. 77/2021) (firmata digitalmente).

Si raccomanda al concorrente di presentare il documento v1) ed il documento v2.1) ovvero v2.2) uniti in un unico file, firmato digitalmente;

- w) dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi del legale rappresentante (Allegato O, firmato digitalmente);
- x) *(solo qualora il "titolare effettivo" non corrispondesse al legale rappresentante)* dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi per il "titolare" effettivo (Allegato O, firmato digitalmente) (vedere articolo 25 lettera "E");
- y) *(eventuale)* Modello per assolvimento imposta di bollo (Allegato P, firmato digitalmente) (vedere articolo 14.1.1);
- z) *(in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane)* atto costitutivo del consorzio nonché di eventuali atti successivi integrativi e modificativi (firmata digitalmente).

14.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ed eventuale PROCURA PER LA FIRMA

Il concorrente fra gli allegati "D" a disposizione (Modello di domanda di partecipazione: D1, D2, D3, D4, D5-1, D5-2, D5-31, D5-32) è sufficiente che compili e che poi carichi sul Portale SOLO il modello pertinente alla forma societaria/giuridica con cui intende partecipare alla gara.

Poiché la domanda di partecipazione è uno dei documenti obbligatori da presentare, il software del Portale considera tutti gli allegati "D" come documenti obbligatori da caricare; in realtà è necessario e sufficiente che il concorrente carichi solo l'allegato "D" pertinente al suo caso, pertanto non dovrà tener conto degli alert che il Portale gli segnalerà in merito al non caricamento degli altri allegati "D" non utilizzati: tali alert non sono bloccanti per la procedura di inserimento sul portale, avendo unicamente lo scopo di avvisare il concorrente, e non comportano alcuna esclusione.

La domanda deve essere compilata in ogni sua parte e firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico.

In caso di società amministrate da più co-amministratori con firma congiunta, la domanda va sottoscritta digitalmente da tutti i co-amministratori a firma congiunta (vedasi il precedente articolo 12), fermo restando che uno solo di essi opera sulla Piattaforma.

Nella domanda di partecipazione il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del Decreto Legge n. 76/20.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre; in assenza di tale indicazione si intende che lo stesso consorzio partecipa in nome e per conto proprio.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d'azienda, le dichiarazioni di cui all'articolo 80, commi 1, 2 e 5, lettera l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'articolo 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, che si è fusa o che ha ceduto o dato in affitto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Nell'ipotesi di partecipazione plurisoggettiva / consorzi, si precisa quanto segue:

- in caso di RTI e consorzi ordinari DA COSTITUIRSI: ciascun operatore che costituirà il raggruppamento/consorzio deve sottoscrivere digitalmente la domanda di partecipazione; a livello operativo, è l'impresa designata mandataria ad utilizzare ed operare a Sistema e, quindi, a presentare l'offerta telematica completa della documentazione predisposta dalle associate/consorziate. Resta fermo l'obbligo per tutte le associate/consorziate di sottoscrivere le dichiarazioni/documentazione richieste dal disciplinare ai fini dell'ammissione;
- in caso di RTI e Consorzi ordinari COSTITUITI: la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dalla mandataria/capofila, fermo restando l'obbligo per quest'ultimo di allegare le dichiarazioni/documentazione richieste dal disciplinare ai fini dell'ammissione, debitamente sottoscritte digitalmente;
- in caso di consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45 comma 2 del Codice: la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del Consorzio, fermo restando l'obbligo per quest'ultimo di presentare distinte dichiarazioni/documentazione richieste dal disciplinare ai fini dell'ammissione debitamente sottoscritte digitalmente dallo stesso per il Consorzio nonché dalle consorziate/ esecutrici per conto delle quali dichiara di partecipare;
- in caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
 - 1) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3 comma 4-quater del D.L. 10/02/2009 n. 5 la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dal solo operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
 - 2) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3 comma 4-quater del D.L. 10/02/2009 n. 5 la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - 3) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del Raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- in caso di GEIE, ai sensi dell'articolo 45 comma 2 lett. g) del Codice: trova applicazione la disciplina prevista per gli RTI per quanto compatibile.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa **procura**; in tal caso il concorrente allega alla domanda copia dell'originale della procura firmata digitalmente, oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

14.1.1. IMPOSTA DI BOLLO per la domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.

Il pagamento della suddetta imposta, del valore di € 16,00 (sedici/00), dovrà avvenire tramite il modello F24 dell'Agenzia delle Entrate o con altra modalità di legge consentita. Se si utilizza il modello F24, indicare i dati del concorrente, mentre il codice tributo, nella "sezione ERARIO", deve essere "2501".

In caso di operatori economici raggruppati l'imposta di bollo è assolta dal soggetto che assumerà il ruolo di mandataria, pertanto in tal caso l'imposta di bollo da pagare è una sola per l'intero raggruppamento.

Il versamento effettuato, con allegata obbligatoriamente la QUIETANZA di pagamento, dovrà essere scannerizzato in formato PDF/A, poi firmato digitalmente in segno di attestazione di conformità della copia informatica all'originale e infine dovrà essere inserito nella "BUSTA DOCUMENTAZIONE".

La modalità di versamento utilizzata dovrà in ogni caso essere tale da poter rilevarsi che il soggetto che ha effettuato il versamento è il concorrente e che il versamento è inerente la presente procedura; a tal riguardo sarà consentito di poter allegare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dove il concorrente dichiara, ex art. 47 del DPR 445/2000, che il versamento in questione (da citare gli estremi del documento ovvero dell'operazione bancaria) è inerente la presente procedura, citando il titolo dell'opera ed il CUP e CIG.

A tal riguardo il concorrente potrà utilizzare il modello predisposto (Allegato P).

Le offerte telematiche non in regola con l'imposta di bollo saranno trasmesse all'Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione fiscale.

14.2. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) ed eventuali ANNOTAZIONI AGGIUNTIVE AL DGUE

Il concorrente compila e presenta il DGUE secondo il modello messo a disposizione dalla Stazione appaltante (Allegato F).

In caso di ricorso al subappalto il concorrente deve indicare nel DGUE le lavorazioni/opere che intende subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dall'art. 105 comma 4 lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016.

Il DGUE deve essere presentato, sottoscritto digitalmente:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE: da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete: da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili: dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80 commi 1, 2 e 5 lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Il concorrente può allegare al DGUE documentazione ritenuta utile/necessaria ai fini di gara; per eventuali annotazioni aggiuntive al DGUE il concorrente potrà utilizzare il modello predisposto (Allegato G).

In caso di avalimento, il concorrente allega all'offerta telematica il DGUE compilato e sottoscritto digitalmente da ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti, debitamente compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avalimento e per le parti di competenza dell'operatore economico ausiliario.

Il concorrente nel proprio DGUE indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avalimento.

SI EVIDENZIA che nel DGUE per alcuni requisiti la richiesta dell'informazione circa il loro possesso è posta mediante una domanda diretta rivolta al concorrente, che è messo nelle condizioni di rispondere ad essa in ogni caso: se il concorrente intende rispondere affermativamente, deve allora spuntare il relativo campo "SI"; se invece intende rispondere negativamente, non dovrà scrivere o spuntare alcunchè. Per ulteriori informazioni si rimanda alle istruzioni di compilazione presenti nel modello del DGUE (Allegato F).

14.3. DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 186 BIS DEL R.D. 16 MARZO 1942, N. 267

Il concorrente dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare).

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

Il Consorzio non ha previsto un modello specifico da utilizzare.

14.3.1. ALTRE DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

Ciascun concorrente è **OBBLIGATO** a rendere **le dichiarazioni integrative richieste, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, come da modello allegato (Allegato E).**

Le suddette dichiarazioni sono rese debitamente compilate e sottoscritte digitalmente dal sottoscrittore della domanda di partecipazione nonché dagli operatori dichiaranti, come di seguito indicato.

Le dichiarazioni integrative sono presentate sottoscritte digitalmente, oltre che dal legale rappresentante del concorrente singolo, anche dai seguenti soggetti:

- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari **da costituire**, da tutti gli operatori economici raggruppandi o consorziandi;
- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari **costituiti** e di consorzi stabili:
 - a. dalla mandataria/capofila/consorzio stabile;

b. da ciascuna delle mandanti/consorziate esecutrici.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 4 del presente disciplinare si conformano alla disciplina dei raggruppamenti temporanei.

In caso di avvalimento, le dichiarazioni integrative di cui all'Allegato E (da considerarsi valide per le sole parti applicabili) devono essere presentate anche da ciascuna impresa ausiliaria.

14.3.2. ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE

Il concorrente deve allegare all'offerta telematica idonea **attestazione SOA** di qualificazione in corso di validità (o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese raggruppate o da raggrupparsi, più attestazioni) rilasciata da società di attestazione SOA di cui al D.P.R. n. 207/2010 regolarmente autorizzate, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere. A tal riguardo si rimanda all'art. 3 del presente disciplinare.

La copia dell'attestazione SOA è fornita in formato elettronico, mediante caricamento a sistema di copia per immagine su supporto informatico dell'attestazione medesima, firmata digitalmente.

La dichiarazione che tale copia è stata formata a norma dell'art. 22 comma 3 del D. Lgs. n. 82/2005 (Copie informatiche di documenti analogici) e/o dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005 (Duplicati e copie informatiche di documenti informatici) e nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art 71 del medesimo D.Lgs. n. 82/2005, è unica per tutti i documenti presentati ed è già presente all'interno del modello per "dichiarazioni integrative" (Allegato E) lettera "u".

In caso di avvalimento, l'attestazione SOA deve essere presentata anche da ciascuna impresa ausiliaria.

14.4. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, deve allegare:

- 1) il DGUE, compilato e firmato digitalmente dall'ausiliaria (Allegato F);
- 2) (eventuale) annotazioni aggiuntive al DGUE, firmate digitalmente dell'ausiliaria (Allegato G);
- 3) la dichiarazione di cui all'art. 89 comma 1 periodo TERZO del Codice, firmata digitalmente dall'ausiliaria;
- 4) la dichiarazione di cui all'art. 89 comma 1 periodo QUARTO del Codice, firmata digitalmente dall'ausiliaria;
- 5) attestazione SOA (firmata digitalmente dall'ausiliaria);
- 6) (obbligatoriamente) altre dichiarazioni integrative, compilate e firmate digitalmente dall'ausiliaria (Allegato E);
- 7) visura della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA) o equivalente, da cui si rilevino attività coerenti a quelle oggetto della presente procedura (firmata digitalmente dall'ausiliaria)

Il **concorrente** allega inoltre:

- 8) il contratto di avvalimento, firmato digitalmente dal concorrente e dall'ausiliaria;
- 9) il PASSOE, firmato digitalmente dal concorrente e da ciascuna ausiliaria.

Per altre indicazioni si rimanda all'articolo 7 del presente disciplinare.

14.5. CAMPIONI

Articolo non applicabile al presente appalto.

14.6. SPECIFICAZIONI SU DOCUMENTAZIONE A CORREDO DA PRESENTARE

Il concorrente allega all'offerta telematica, mediante caricamento sul Portale:

a) (solo in caso di sottoscrizione da parte di un procuratore): la **PROCURA**, nei seguenti modi:

- in caso di **procura** nativa analogica (cioè formata in origine su supporto cartaceo): copia per immagine su supporto informatico dell'originale, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'offerente o dal procurato stesso. Ove il documento cartaceo poi scansionato sia stato previamente firmato in modo autografo, la firma digitale apposta sul documento digitalizzato ha valore di dichiarazione implicita di conformità all'originale cartaceo, fermo restando quanto previsto e dichiarato alla lettera "u" del documento "Modello di dichiarazioni integrative" (Allegato E);
- in caso di **procura** nativa digitale: duplicato informatico dell'originale ai sensi dell'art. 23-bis del CAD, o file originale firmato digitalmente;
- nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la **procura**: dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore stesso, firmata digitalmente, attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura;

- b) **PASSOE** di cui all'art. 2 comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 464/2022, relativo al concorrente, firmato digitalmente, previa registrazione on-line al Servizio FVOE sul sito web di ANAC (www.anticorruzione.it), secondo le istruzioni ivi contenute, con l'indicazione del CIG che identifica la presente procedura come indicato nell'intestazione del presente disciplinare, nella prima pagina.

Detto documento consente alla Stazione appaltante di effettuare la verifica dei requisiti di ordine generale e speciale dichiarati dall'impresa in sede di gara, mediante l'utilizzo del sistema FVOE medesimo.

Il PASSOE identifica il concorrente anche in relazione alla sua eventuale composizione plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei, consorzi, GEIE, reti di Imprese, avvalimento). In tale circostanza, il PASSOE deve essere prodotto dall'Impresa mandataria capogruppo anche per conto delle altre Imprese interessate, che comunque devono anch'esse registrarsi al sistema FVOE e comparire sul PASSOE.

Il PASSOE in caso di concorrente plurisoggettivo va sottoscritto digitalmente da tutte le Imprese interessate, in persona dei loro rispettivi legali rappresentanti o procuratori. La sottoscrizione è necessaria per autorizzare il Consorzio al trattamento dei dati.

In caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, il PASSOE deve essere sottoscritto digitalmente da un legale rappresentante di ogni operatore economico componente il costituendo raggruppamento.

In caso di raggruppamento temporaneo già costituito, il PASSOE deve essere sottoscritto digitalmente da un legale rappresentante della mandataria/capofila.

In caso di consorzio stabile, il PASSOE deve essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del consorzio e dal legale rappresentante di ogni operatore economico consorziato indicato per l'esecuzione dei lavori.

In caso di aggregazioni di imprese di rete, il PASSOE deve essere sottoscritto digitalmente da ognuna delle imprese retiste se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate.

Nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice, come già precisato all'art. 14.4 del disciplinare nel PASSOE del concorrente deve comparire anche l'ausiliaria che lo sottoscrive digitalmente tramite il proprio legale rappresentante.

In caso di mancata presentazione del PASSOE verrà richiesto al concorrente di provvedere a fornire tale documento tramite "soccorso istruttorio" di cui all'art. 83 comma 9 del Codice e all'art. 13 del presente disciplinare; in caso di mancato adempimento entro il termine assegnato si provvederà **all'esclusione dalla gara** del concorrente, come previsto dalla Delibera ANAC n. 464/2022 art. 2 punto 3 lettera b), cui si rimanda.

- c) documento attestante la **GARANZIA PROVVISORIA** (firmata digitalmente dal concorrente contraente e dal soggetto garante) di cui all'articolo 9 del disciplinare;
- d) dichiarazione di **IMPEGNO PER LA GARANZIA DEFINITIVA** di cui all'art. 93 comma 8 del Codice di un fideiussore (firmata digitalmente dal concorrente contraente e dal soggetto garante), con le modalità precisate all'articolo 9 del disciplinare;
- e) *(punto non applicabile al presente appalto)*;
- f) pagamento del **CONTRIBUTO DI GARA A FAVORE DELL'ANAC** di cui all'articolo 11 del disciplinare (firmato digitalmente);
- g) (solo in caso di RTI) **DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A COSTITUIRE IL RTI (Allegato H)**, firmato digitalmente): vedere articolo 14.7;
- h) **VISURA DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA (CCIAA)** ovvero certificato di iscrizione nel Registro/Albo di pertinenza, o equivalente, da cui si devono rilevare attività svolte coerenti a quelle oggetto della presente procedura (firmata digitalmente).

14.7. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI o DA ASSOCIARSI

Con riferimento alle copie degli atti, mandati o contratti di seguito richiesti, il concorrente deve caricare nella piattaforma:

-- (se l'originale è un documento nativo digitale): il file originale firmato digitalmente;

-- (se l'originale è un documento nativo analogico cioè formato in origine su supporto cartaceo):

a) copia per immagine su supporto informatico dell'originale analogico, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante di ciascun componente del RTI o del consorzio ordinario o del GEIE costituendo o della mandataria del RTI, consorzio ordinario o GEIE già costituito,

oppure

b) copia per immagine su supporto informatico, ai sensi dell'art. 22 comma 2 del CAD, dell'originale analogico.

Per i RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI già costituiti:

- atto di conferimento del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;

- dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante/procuratore della mandataria in cui si indica, ai sensi dell'art. 48 comma 4 del Codice, le quote di partecipazione al raggruppamento e le quote di esecuzione dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

Per i CONSORZI ORDINARI o GEIE già costituiti:

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante/procuratore della mandataria in cui si indica, ai sensi dell'art. 48 comma 4 del Codice, le quote di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati;

Per i RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI o CONSORZI ORDINARI o GEIE non ancora costituiti:

-- dichiarazione come da apposito allegato (**Allegato H**) sottoscritta digitalmente da un legale rappresentante/procuratore di ciascun operatore del raggruppamento o consorzio ordinario o GEIE costituendo, attestante:

- a) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di mandatario/capogruppo che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;
- c) indicazione, ai sensi dell'art. 48 comma 4 del Codice, delle quote di partecipazione e le quote di esecuzione dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le AGGREGAZIONI DI RETE:

I. rete dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto):

- a) contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- b) dichiarazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- c) dichiarazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi le quote di partecipazione e le quote di esecuzione dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. SI RICHIEDE al concorrente di presentare i documenti a), b) e c) uniti in un unico file, firmato digitalmente.

II. rete dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto):

- a) contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005;
- b) dichiarazione - sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché dai legali rappresentanti di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara - che indichi le quote di partecipazione e le quote di esecuzione dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. SI RICHIEDE al concorrente di presentare i documenti a) e b) uniti in un unico file, firmato digitalmente.

III. rete dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o rete sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti (in tali casi partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo):

- a) **in caso di RTI costituito:** contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote di partecipazione e delle quote di esecuzione dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
- b) **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- 1) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- 2) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- 3) le quote di partecipazione e le quote di esecuzione dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Nei casi di cui ai punti a) e b) del presente punto III, qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del C.A.D., il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del C.A.D.

SI RICHIEDE al concorrente di presentare i documenti a) e b) uniti in un unico file, firmato digitalmente.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza può essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

15. OFFERTA TECNICA

La gara d'appalto verrà esperita con aggiudicazione in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'articolo 95 del Codice. Il punteggio massimo complessivo assegnabile è pari a 100 punti, di cui massimo **70 punti** per l'offerta tecnica e massimo **30 punti** per l'offerta economica.

Il punteggio complessivo dell'offerta tecnica consiste nella somma di distinti singoli punteggi, ognuno dei quali inerente uno specifico singolo elemento di valutazione ovvero una misura premiale, anche inerente l'art. 47 comma 5 del D.L. 77/2021.

SI EVIDENZIA che le migliorie al progetto (che non dovranno costituire varianti, queste ultime vietate come da art. 2.1 del presente disciplinare) in sede di offerta tecnica dovranno in ogni caso essere tali da mantenere invariati i criteri di ammissibilità e di valutazione che hanno determinato il finanziamento del contributo pubblico.

Non sono altresì ammesse le offerte tecniche che in relazione a uno o più degli elementi di valutazione esprimano o rappresentino soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni eque o caratterizzate da ambiguità che impediscano una valutazione univoca; in tal caso per detto elemento di valutazione verrà assegnato punteggio 0,00 (zero).

L'offerta tecnica dovrà essere caricata sul Portale nella busta TECNICA.

16. OFFERTA ECONOMICA

Per l'offerta economica il fattore ponderale, cioè il punteggio massimo assegnabile, è pari a **30 punti**. Il punteggio per l'offerta economica viene attribuito con formula matematica automatica, pertanto la Commissione giudicatrice non attribuisce questo punteggio in modo discrezionale.

Il concorrente nell'ambito della busta ECONOMICA deve indicare la propria offerta economica SOLAMENTE specificando DIRETTAMENTE SUL PORTALE nei rispettivi appositi campi:

- il **ribasso percentuale** unico che il concorrente offre sull'elenco prezzi del progetto esecutivo per eseguire i lavori nella loro interezza comprese le migliorie dell'offerta tecnica, espresso con massimo 3 (tre) cifre decimali dopo la virgola, da applicare all'elenco prezzi posto a base di gara. Il ribasso percentuale offerto deve comportare un valore economico dell'importo contrattuale minore o uguale al valore a base d'asta, pertanto il concorrente può indicare un ribasso anche dello 0,000% (zeropercento). Ai sensi dell'art. 59 comma 4 lettera c) del Codice saranno considerate inammissibili le offerte economiche che comportino il superamento dell'importo a base d'asta.
- i **propri costi della manodopera** ai sensi dell'art. 95 comma 10 del Codice: l'offerente deve specificare, a pena di esclusione, con il rispettivo importo, la quota parte del corrispettivo offerto destinato a costo della manodopera per l'esecuzione dell'appalto, a prescindere dalle attività svolte direttamente o sub affidate dal concorrente (subappalto, noli a caldo, forniture con posa, etc.); il suddetto costo deve essere espresso con valore assoluto in Euro; resta inteso che il suddetto valore deve essere coerente al costo del lavoro di cui all'art. 23 comma 16 e art. 216 comma 4 del Codice indicato nei decreti ministeriali già emanati in materia e definiti sulla base dei valori economici della contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. **A tal riguardo SI EVIDENZIA la nota segnalata in rosso contenuta all'art. 3 del presente disciplinare.**
- i **propri oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro** ai sensi dell'art. 95 comma 10 del Codice: l'offerente deve specificare, a pena di esclusione, con il relativo importo espresso con valore assoluto in Euro, la quota parte del corrispettivo offerto destinato a spese per la sicurezza interna (oneri aziendali) dei lavoratori impiegati; il costo della sicurezza da indicare è il costo

complessivo interno della sicurezza per l'esecuzione dell'appalto, a prescindere dalle attività svolte direttamente o sub affidate dal concorrente (subappalto, noli a caldo, forniture con posa, etc.); il costo della sicurezza da indicare è il costo relativo alle misure interne all'azienda di sicurezza (oneri aziendali) necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ed è diverso dagli "oneri per la sicurezza" (non soggetti a ribasso) indicati all'art. 3 del presente disciplinare.

In caso di Raggruppamenti il costo della manodopera e i costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro dovranno essere indicati in modo complessivo, ossia riferibile a tutti i componenti il raggruppamento.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 95 comma 2 del Codice.

17.1. ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Per l'offerta tecnica la Commissione giudicatrice provvede dapprima ad esprimere i punteggi per gli elementi di valutazione di natura qualitativa (con attribuzione di punteggi discrezionali), e, successivamente, vengono assegnati automaticamente dal Portale i punteggi per gli elementi di valutazione di natura tabellare e per le ulteriori misure premiali, anche inerenti all'art. 47 comma 5 del D.L. 77/2021.

L'offerta tecnica deve essere firmata secondo le modalità indicate all'articolo 12 *tenendo conto dei limiti del soccorso istruttorio di cui all'articolo 13 del presente disciplinare.*

Nella busta TECNICA devono essere caricati i seguenti distinti documenti, firmati digitalmente:

- 1) relazione per l' "AUTOMAZIONE" (fattore ponderale: massimo **20 (venti)** punti);
- 2) relazione per l' "EFFICIENZA ENERGETICA" (fattore ponderale: massimo **20 (venti)** punti);
- 3) relazione per la "DURABILITA' " (fattore ponderale: massimo **20 (venti)** punti).

Sul Portale devono poi essere indicati direttamente i valori/risposte per i seguenti elementi di valutazione / misure premiali:

- 4) DNSH - IMPIEGO DI MEZZI D'OPERA NON STRADALI AD ALTA EFFICIENZA MOTORISTICA (fattore ponderale: massimo **3 (tre)** punti);
- 5) DNSH - STUDIO RELATIVO AL BILANCIO IDRICO DELLE ATTIVITA' DI CANTIERE (fattore ponderale: massimo **3 (tre)** punti);
- 6) DNSH - POSSESSO DI CERTIFICAZIONE ISO 14001 (fattore ponderale: massimo **2 (due)** punti);
- 7) DL 77/2021 - MISURA PREMIALE di cui alla LEGGE 68/1999 (fattore ponderale: massimo **2 (due)** punti).

Si evidenzia che per l'offerta tecnica non è previsto un punteggio minimo (soglia di sbarramento) che i concorrenti devono conseguire perché l'offerta tecnica sia qualitativamente accettabile e quindi ammessa al prosieguo della gara.

1) AUTOMAZIONE

L'intervento rappresenta un miglioramento fondamentale per il comparto, sia in termini di efficienza prestazionale ed energetica complessiva, sia in termini di riduzione delle perdite e quindi di risparmio idrico.

Prevede, per le due cabine di pressurizzazione che verranno riammodernate, un elevato livello di automazione e l'inserimento nel sistema di telecontrollo del Consorzio.

Relativamente a questi ultimi aspetti, il concorrente è chiamato a proporre migliorie, che possono riguardare l'intero comparto oggetto di intervento, sia in termini generali sia per aspetti specifici ulteriori, volte ad un ulteriore efficientamento funzionale del sistema (a puro titolo esemplificativo si può fare riferimento a sistemi di rilevazione delle perdite, a sistemi per l'automazione della contabilizzazione dei volumi erogati agli utenti finali, al miglioramento del livello di automazione e telecontrollo delle varie componenti funzionali quali adduttori, cabine di pressurizzazione, reti di distribuzione, ulteriore efficientamento dei sistemi e delle infrastrutture di trasmissione dati rispetto a quanto previsto in progetto).

La proposta deve consistere in una relazione scritta esplicativa di massimo **2 (due)** facciate (per "facciata" si intende solo il fronte di un foglio), in formato A4, con le seguenti caratteristiche di scrittura (da considerarsi solo a titolo orientativo): interlinea "singola", tipo di carattere "Times New Roman" o "Arial", dimensione carattere "11" e così per circa complessive 60 (sessanta) righe per facciata.

Qualora la relazione scritta dovesse estendersi oltre le 2 facciate, la Commissione interna di gara prima di consegnare l'offerta tecnica alla Commissione Giudicatrice provvederà ad eliminare dal documento le facciate eccedenti le prime due, pertanto la valutazione da parte della Commissione Giudicatrice si interromperà alla fine della seconda facciata e il giudizio sarà espresso solo in base alle facciate esaminate. Nel conteggio delle facciate sono da intendersi escluse eventuali copertine e/o cartigli che dovessero occupare un'intera facciata.

La relazione può essere corredata da eventuali disegni, schemi ed altri elementi grafici ritenuti utili per la migliore comprensione della stessa. Detti disegni, schemi ed altri elementi grafici dovranno essere riportati in massimo ulteriori **4 (quattro)** facciate A4 e/o A3 (per "facciata" si intende solo il fronte di un foglio) rispetto alla relazione scritta. Qualora i disegni, schemi ed altri elementi grafici dovessero estendersi oltre le 4 facciate, la Commissione interna di gara prima di consegnare l'offerta tecnica alla Commissione Giudicatrice provvederà ad eliminare dal documento le facciate eccedenti le prime quattro, pertanto la valutazione da parte della Commissione Giudicatrice si interromperà *alla fine della quarta facciata* e il giudizio sarà espresso solo in base alle facciate esaminate. Nel conteggio delle facciate sono da intendersi escluse eventuali copertine e/o cartigli che dovessero occupare un'intera facciata.

Qualora la Commissione Giudicatrice rilevi che nella proposta non venga offerta nessuna azione migliorativa o che la proposta non sia attinente all'elemento in questione, il punteggio attribuito a tale elemento di valutazione sarà pari a 0,00 (zero).

La soluzione tecnica proposta deve essere tale da non alterare l'impostazione progettuale o diminuire la funzionalità dell'opera. Non sono ammesse proposte che comportino occupazioni di aree private che non siano eventualmente già previste dal progetto; eventuali costi connessi per frutti pendenti, danni, ecc. restano economicamente a carico del concorrente. Si precisa che gli interventi migliorativi offerti non possono prolungare il termine di esecuzione dei lavori di progetto, che resta fissato come da articolo 3.1 del presente disciplinare.

Il concorrente deve caricare sulla piattaforma uno specifico singolo documento che contenga tutto quanto sopra dettagliato, cioè un unico documento, trasformato in formato PDF/A e poi firmato digitalmente.

La valutazione di questo elemento avviene tramite "confronto a coppie" e pertanto, come da art. 17.2 del presente disciplinare, verrà attribuito il punteggio massimo al concorrente che avrà conseguito il coefficiente definitivo pari a 1 (uno).

2) EFFICIENZA ENERGETICA

L'intervento rappresenta un miglioramento fondamentale per il comparto, sia in termini di efficienza prestazionale ed energetica complessiva, sia in termini di riduzione delle perdite e quindi di risparmio idrico.

Relativamente all'efficienza energetica generale il concorrente è chiamato a proporre migliorie che vadano ulteriormente ad incrementare l'efficienza energetica complessiva a parità di prestazioni idrauliche (a puro titolo esemplificativo si può fare riferimento a miglioramenti dell'efficienza energetica dei sistemi di pompaggio, della rete di distribuzione, con interventi sia lato componentistica/macchine/materiali, sia lato logico/funzionale per la gestione e regolazione dell'erogazione dell'acqua).

La proposta deve consistere in una relazione scritta esplicativa di massimo **2 (due)** facciate (per "facciata" si intende solo il fronte di un foglio), in formato A4, con le seguenti caratteristiche di scrittura (da considerarsi solo a titolo orientativo): interlinea "singola", tipo di carattere "Times New Roman" o "Arial", dimensione carattere "11" e così per circa complessive 60 (sessanta) righe per facciata.

Qualora la relazione scritta dovesse estendersi oltre le 2 facciate, la Commissione interna di gara prima di consegnare l'offerta tecnica alla Commissione Giudicatrice provvederà ad eliminare dal documento le facciate eccedenti le prime due, pertanto la valutazione da parte della Commissione Giudicatrice si interromperà alla fine della seconda facciata e il giudizio sarà espresso solo in base alle facciate esaminate. Nel conteggio delle facciate sono da intendersi escluse eventuali copertine e/o cartigli che dovessero occupare un'intera facciata.

La relazione può essere corredata da eventuali disegni, schemi ed altri elementi grafici ritenuti utili per la migliore comprensione della stessa. Detti disegni, schemi ed altri elementi grafici dovranno essere riportati in massimo ulteriori **4 (quattro)** facciate A4 e/o A3 (per "facciata" si intende solo il fronte di un foglio) rispetto alla relazione scritta. Qualora i disegni, schemi ed altri elementi grafici dovessero estendersi oltre le 4 facciate, la Commissione interna di gara prima di consegnare l'offerta tecnica alla Commissione Giudicatrice provvederà ad eliminare dal documento le facciate eccedenti le prime quattro, pertanto la valutazione da parte della Commissione Giudicatrice si interromperà *alla fine della quarta facciata* e il giudizio sarà espresso solo in base alle facciate esaminate. Nel conteggio delle facciate sono da intendersi escluse eventuali copertine e/o cartigli che dovessero occupare un'intera facciata.

Qualora la Commissione Giudicatrice rilevi che nella proposta non venga offerta nessuna azione migliorativa o che la proposta non sia attinente all'elemento in questione, il punteggio attribuito a tale elemento di valutazione sarà pari a 0,00 (zero).

La soluzione tecnica proposta deve essere tale da non alterare l'impostazione progettuale o diminuire la funzionalità dell'opera. Non sono ammesse proposte che comportino occupazioni di aree private che non siano

eventualmente già previste dal progetto; eventuali costi connessi per frutti pendenti, danni, ecc. restano economicamente a carico del concorrente. Si precisa che gli interventi migliorativi offerti non possono prolungare il termine di esecuzione dei lavori di progetto, che resta fissato come da articolo 3.1 del presente disciplinare.

Il concorrente deve caricare sulla piattaforma uno specifico singolo documento che contenga tutto quanto sopra dettagliato, cioè un unico documento, trasformato in formato PDF/A e poi firmato digitalmente.

La valutazione di questo elemento avviene tramite “confronto a coppie” e pertanto, come da art. 17.2 del presente disciplinare, verrà attribuito il punteggio massimo al concorrente che avrà conseguito il coefficiente definitivo pari a 1 (uno).

3) DURABILITA'

L'intervento rappresenta un miglioramento fondamentale per il comparto, sia in termini di efficienza prestazionale ed energetica complessiva, sia in termini di riduzione delle perdite e quindi di risparmio idrico.

Relativamente al risparmio idrico il concorrente è chiamato a proporre migliorie della durabilità dell'opera per la componente impermeabilità, intesa come limitazione delle perdite durante il tempo di vita dell'intervento stesso. (a puro titolo esemplificativo si può fare riferimento a miglioramenti delle caratteristiche di durabilità dei materiali usati per la tenuta degli adduttori, la garanzia di tenuta dei giunti, la facilità degli interventi manutentivi, migliorie che facilitino gli interventi di riparazione la manutenzione delle reti tubate, ecc).

La proposta deve consistere in una relazione scritta esplicativa di massimo **2 (due)** facciate (per “facciata” si intende solo il fronte di un foglio), in formato A4, con le seguenti caratteristiche di scrittura (da considerarsi solo a titolo orientativo): interlinea “singola”, tipo di carattere “Times New Roman” o “Arial”, dimensione carattere “11” e così per circa complessive 60 (sessanta) righe per facciata.

Qualora la relazione scritta dovesse estendersi oltre le 2 facciate, la Commissione interna di gara prima di consegnare l'offerta tecnica alla Commissione Giudicatrice provvederà ad eliminare dal documento le facciate eccedenti le prime due, pertanto la valutazione da parte della Commissione Giudicatrice si interromperà alla fine della seconda facciata e il giudizio sarà espresso solo in base alle facciate esaminate. Nel conteggio delle facciate sono da intendersi escluse eventuali copertine e/o cartigli che dovessero occupare un'intera facciata.

La relazione può essere corredata da eventuali disegni, schemi ed altri elementi grafici ritenuti utili per la migliore comprensione della stessa. Detti disegni, schemi ed altri elementi grafici dovranno essere riportati in massimo ulteriori **4 (quattro)** facciate A4 e/o A3 (per “facciata” si intende solo il fronte di un foglio) rispetto alla relazione scritta. Qualora i disegni, schemi ed altri elementi grafici dovessero estendersi oltre le 4 facciate, la Commissione interna di gara prima di consegnare l'offerta tecnica alla Commissione Giudicatrice provvederà ad eliminare dal documento le facciate eccedenti le prime quattro, pertanto la valutazione da parte della Commissione Giudicatrice si interromperà alla fine della quarta facciata e il giudizio sarà espresso solo in base alle facciate esaminate. Nel conteggio delle facciate sono da intendersi escluse eventuali copertine e/o cartigli che dovessero occupare un'intera facciata.

Qualora la Commissione Giudicatrice rilevi che nella proposta non venga offerta nessuna azione migliorativa o che la proposta non sia attinente all'elemento in questione, il punteggio attribuito a tale elemento di valutazione sarà pari a 0,00 (zero).

La soluzione tecnica proposta deve essere tale da non alterare l'impostazione progettuale o diminuire la funzionalità dell'opera. Non sono ammesse proposte che comportino occupazioni di aree private che non siano eventualmente già previste dal progetto; eventuali costi connessi per frutti pendenti, danni, ecc. restano economicamente a carico del concorrente. Si precisa che gli interventi migliorativi offerti non possono prolungare il termine di esecuzione dei lavori di progetto, che resta fissato come da articolo 3.1 del presente disciplinare.

Il concorrente deve caricare sulla piattaforma uno specifico singolo documento che contenga tutto quanto sopra dettagliato, cioè un unico documento, trasformato in formato PDF/A e poi firmato digitalmente.

La valutazione di questo elemento avviene tramite “confronto a coppie” e pertanto, come da art. 17.2 del presente disciplinare, verrà attribuito il punteggio massimo al concorrente che avrà conseguito il coefficiente definitivo pari a 1 (uno).

4) DNSH - IMPIEGO DI MEZZI D'OPERA NON STRADALI AD ALTA EFFICIENZA MOTORISTICA

In riferimento ai principi DNSH il concorrente al fine di contribuire alla mitigazione del cambiamento climatico deve indicare direttamente sul portale l'impegno o meno dell'uso di mezzi ad alta efficienza motoristica.

Dovrà pertanto essere privilegiato l'uso di mezzi ibridi (elettrico – diesel, elettrico – metano, elettrico – benzina). I mezzi diesel dovranno rispettare il criterio Euro 6 o superiore; l'impiego di trattori e di mezzi d'opera non stradali (NRMM o Non-road Mobile Machinery) dovranno avere una efficienza motoristica non inferiore allo standard Europeo TIER 5 (corrispondente all'Americano STAGE V).

Pertanto sul Portale nel campo dedicato a tale elemento di valutazione il concorrente ha le seguenti possibilità:
-- se indica che non intende utilizzare alcun mezzo d'opera TIER 5, conseguirà il punteggio **0 (zero)**;

- se indica che si obbliga ad utilizzare uno o due mezzi d'opera TIER 5, consegnerà il punteggio **1 (uno)**;
- se indica che si obbliga ad utilizzare più di due mezzi d'opera TIER 5, consegnerà il punteggio **3 (tre)**.

Il Portale provvede automaticamente a calcolare e attribuire il punteggio.

Durante il corso dei lavori il DL verificherà, periodicamente, che siano presenti in cantiere mezzi d'opera TIER 5 almeno nella misura minima indicata nell'offerta tecnica, acquisendo copia delle schede tecniche degli stessi. Detti mezzi d'opera potranno variare per tipologia durante il corso dei lavori, come pure potranno essere di proprietà o in uso ad eventuali subappaltatori, con l'unico obbligo della presenza costante, da comprovare al momento della verifica del DL, almeno del numero minimo indicato nell'offerta tecnica. Qualora non fossero presenti i suddetti mezzi d'opera almeno nel numero indicato dall'Appaltatore in sede di gara, il DL provvederà a relazionare al RUP questo inadempimento contrattuale per i provvedimenti di competenza. Per l'applicazione delle penali per questo inadempimento si rimanda all'art. 45 dello schema di contratto.

Trattandosi di elemento di valutazione tabellare la cui formulazione consente l'attribuzione del punteggio massimo, non si procederà a nessuna riparametrazione qualora nessun concorrente conseguisse il punteggio massimo.

5) DNSH - STUDIO RELATIVO AL BILANCIO IDRICO DELLE ATTIVITA' DI CANTIERE

Verrà valutato come elemento di premialità la previsione, da parte dell'operatore economico in fase di redazione del bilancio idrico di cantiere, delle misure di riutilizzo dell'acqua di approvvigionamento e/o di riduzione al minimo dell'utilizzo in cantiere di acqua potabile da acquedotti.

Pertanto sul Portale nel campo dedicato a tale elemento di valutazione il concorrente deve esprimersi positivamente se si obbliga ad adottare le suddette misure di riutilizzo, conseguendo così il punteggio **3 (tre)**, oppure esprimersi negativamente se non intende adottarle, conseguendo così il punteggio **0 (zero)**.

Il Portale provvede automaticamente a calcolare e attribuire il punteggio.

Prima dell'inizio effettivo dei lavori, il DL come condizione necessaria per l'inizio degli stessi verificherà che l'appaltatore, qualora si sia obbligato ad adottare le suddette misure di riutilizzo, provveda in tempo a consegnare effettivamente al Consorzio il relativo documento; in assenza del documento non sarà possibile procedere all'inizio effettivo dei lavori. Qualora l'Appaltatore non dovesse provvedere o dovesse provvedere solo dopo l'inizio effettivo dei lavori, il DL provvederà a relazionare al RUP questo inadempimento contrattuale per i provvedimenti di competenza. Per l'applicazione delle penali per questo inadempimento si rimanda all'art. 45 dello schema di contratto.

Trattandosi di elemento di valutazione "on/off" la cui formulazione consente l'attribuzione del punteggio massimo, non si procederà a nessuna riparametrazione.

6) DNSH - POSSESSO DI CERTIFICAZIONE ISO 14001

Verrà valutato come elemento di premialità il possesso della certificazione ISO 14001.

In caso di partecipazione alla gara in forma associata:

- a) per i soggetti di cui all'articolo 45 comma 2 lettere d), e), f), g) del Codice: solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara sono in possesso della predetta certificazione conseguiranno il punteggio premiale;
- b) per i consorzi di cui all'articolo 45 comma 2 lettere b) e c) del Codice: se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta telematica che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione conseguirà il punteggio premiale; se invece il Consorzio ha indicato in fase di offerta telematica che intende assegnare i lavori a una o più consorziate specificate nell'offerta telematica, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione conseguiranno il punteggio premiale.

Pertanto sul Portale nel campo dedicato a tale elemento di valutazione il concorrente deve esprimersi positivamente se possiede detto requisito, conseguendo così il punteggio **2 (due)**, oppure esprimersi negativamente se non possiede detto requisito, conseguendo così il punteggio **0 (zero)**.

Il Portale provvede automaticamente a calcolare e attribuire il punteggio.

La Commissione interna di gara provvederà alla verifica dell'effettivo possesso della certificazione richiesta, anche richiedendo la comprova ai concorrenti.

Trattandosi di elemento di valutazione "on/off" la cui formulazione consente l'attribuzione del punteggio massimo, non si procederà a nessuna riparametrazione.

7) DL 77/2021 - MISURA PREMIALE LEGGE 68/1999

In riferimento all'art. 47 comma 5 lettera d-bis) del D.L. n. 77/2021 convertito con Legge n. 108/2021, come misura premiale viene assegnato un punteggio aggiuntivo al concorrente che, nella sua intenzione in qualsiasi forma di

partecipazione, abbia nell'ultimo triennio prima del termine di presentazione dell'offerta telematica rispettato gli obblighi di cui alla Legge 12/03/1999 n. 68, e pertanto:

-- in caso di RTI, consorzi ordinari e GEIE, già costituiti o da costituirsi, per conseguire il punteggio premiale tutte le imprese che partecipano alla procedura in forma congiunta devono nell'ultimo triennio prima del termine di presentazione dell'offerta telematica aver rispettato gli obblighi di cui alla Legge 12/03/1999 n. 68;

-- in caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, per conseguire il punteggio premiale sia il consorzio che le imprese consorziate per conto delle quali il consorzio concorre devono nell'ultimo triennio prima del termine di presentazione dell'offerta telematica aver rispettato gli obblighi di cui alla Legge 12/03/1999 n. 68;

-- in caso di aggregazioni di imprese di rete, per conseguire il punteggio premiale si fa riferimento all'art. 4, punto "NOTA 2", del presente disciplinare: sia l'organo comune (solo nei casi a) e b) della "NOTA 2") che le imprese retiste indicate devono nell'ultimo triennio prima del termine di presentazione dell'offerta telematica aver rispettato gli obblighi di cui alla Legge 12/03/1999 n. 68.

Sul Portale nel campo dedicato a tale misura premiale il concorrente ha le seguenti possibilità:

-- se indica che ha rispettato i suddetti obblighi nell'ultimo triennio, conseguirà il punteggio **2 (due)**;

-- se indica che non ha rispettato i suddetti obblighi nell'ultimo triennio, conseguirà il punteggio **0 (zero)**.

Il Portale provvede automaticamente a calcolare e attribuire il punteggio.

In sede di verifica dei requisiti di gara di cui all'art. 80 del Codice per l'efficacia dell'aggiudicazione, il Consorzio provvede a verificare presso gli enti competenti la veridicità di quanto affermato dall'aggiudicatario circa il rispetto dei suddetti obblighi nell'ultimo triennio, qualora sia stato così dichiarato; nel caso dovessero risultare falsità al riguardo, il Consorzio si riserva di procedere alla denuncia ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 per dichiarazioni mendaci, provvede a togliere il punteggio assegnato per tale misura premiale e verifica se la graduatoria di gara risulta così modificata per individuare l'aggiudicatario.

Trattandosi di misura premiale "on/off" la cui formulazione consente la distribuzione del punteggio massimo, non si procederà a nessuna riparametrazione.

L'omissione di uno o più dei documenti/indicazioni richieste dal presente disciplinare costituenti l'offerta tecnica comporta la non attribuzione del punteggio al relativo elemento di valutazione /misura premiale. Nel caso in cui il concorrente non presenti l'intera offerta tecnica, lo stesso sarà automaticamente escluso dalla gara.

L'offerta tecnica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

SI EVIDENZIA che l'offerta tecnica, anche per i documenti prodotti automaticamente dal Portale, deve essere firmata digitalmente **in modo scrupoloso** dal concorrente secondo la sua forma di partecipazione alla gara, come da modalità indicate all'articolo 12; qualora ciò non avvenisse, non potrà essere utilizzato il soccorso istruttorio di cui all'articolo 13 del presente disciplinare, come evidenziato nello stesso articolo.

SI EVIDENZIA che l'offerta tecnica deve contenere solamente elementi inerenti la descrizione e l'illustrazione di quanto il concorrente propone dal punto di vista tecnico, e non deve recare alcun riferimento al valore economico offerto dal concorrente per l'esecuzione dell'appalto, valore che dovrà pertanto essere indicato esclusivamente nell'offerta economica. L'inosservanza di questa prescrizione, tale da avere la capacità di svelare l'entità dell'offerta economica proposta, è sanzionata a pena d'esclusione.

17.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEI COEFFICIENTI E DEL PUNTEGGIO PER GLI ELEMENTI DI VALUTAZIONE DI NATURA QUALITATIVA

I componenti della Commissione giudicatrice per gli elementi di natura qualitativa (elementi 1), 2) e 3) dell'art. 17.1) attribuiscono i punteggi secondo le indicazioni contenute nelle Linee Guida n. 2 di ANAC, approvate con Delibera del Consiglio n. 424 del 02/05/2018, mediante il "confronto a coppie" previsto all'art. V, e, per la formazione della graduatoria, applica il metodo aggregativo-compensatore previsto all'art. VI delle stesse Linee Guida.

Per ogni elemento di valutazione di natura qualitativa:

-- ogni commissario provvede ad esprimere per ogni concorrente un grado di preferenza variabile tra 1 e 6 (come da Linee Guida n. 2 di ANAC) in rapporto ad ogni altro singolo concorrente ("confronto a coppie");

-- ogni commissario provvede poi ad effettuare la somma dei propri valori di preferenza derivanti dal suddetto "confronto a coppie" per successivamente compiere un confronto fra i concorrenti, attribuendo a ciascuno di essi un coefficiente variabile tra "0" e "1": il coefficiente è pari a "1" per il concorrente che ha conseguito la somma maggiore dei valori di preferenza derivanti dal "confronto a coppie", mentre il coefficiente di ciascun altro concorrente si ottiene

eseguendo il rapporto fra il valore della somma dei valori di preferenza da esso conseguita ed il valore della somma maggiore, senza alcun arrotondamento;

-- successivamente, in accordo al secondo criterio dell'art. V delle Linee Guida n. 2 di ANAC, si trasforma la somma dei coefficienti come sopra attribuiti dai singoli commissari mediante il "confronto a coppie" in coefficienti definitivi variabili tra "0" e "1": il coefficiente definitivo è pari a "1" per il concorrente che ha conseguito il valore maggiore della somma dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari, mentre il coefficiente definitivo di ciascun altro concorrente si ottiene eseguendo il rapporto fra il valore della somma dei coefficienti ad esso attribuiti dai commissari ed il valore della somma maggiore, senza alcun arrotondamento;

-- infine la Commissione giudicatrice provvederà a moltiplicare per ogni concorrente i coefficienti definitivi come sopra ottenuti per il relativo punteggio massimo previsto all'art. 17.1., con arrotondamento del risultato alla seconda cifra decimale (per difetto se la terza cifra è inferiore a 5, per eccesso se è uguale o superiore a 5) e ad inserire sul Portale detti punteggi.

Non si procederà alla riparametrazione della somma dei punteggi degli elementi di valutazione di natura qualitativa.

Seguirà poi la fase per i punteggi degli elementi di natura tabellare e dei punteggi conseguiti per le ulteriori misure premiali, anche inerenti all'art. 47 comma 5 del D.L. 77/2021.

17.2.1. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO COMPLESSIVO DELL'OFFERTA TECNICA

Il Portale al termine delle operazioni riporterà per ogni concorrente la somma:

-- dei punteggi di cui all'art. 17.2.,

-- dei punteggi conseguiti per gli elementi di valutazione di natura tabellare,

-- dei punteggi conseguiti per le ulteriori misure premiali, anche inerenti all'art. 47 comma 5 del D.L. 77/2021.

Detta somma costituirà il "punteggio complessivo" dell'offerta tecnica.

Non si procederà alla riparametrazione del "punteggio complessivo" dell'offerta tecnica così definita.

17.2.1. OFFERTA TECNICA: SPECIFICAZIONI

A. SOGGETTI SINGOLI:

Le imprese individuali, anche artigiane, le società commerciali e le società cooperative dovranno attenersi a quanto sopra riportato, senza necessità di ulteriore documentazione o specificazioni.

B. CONSORZI DI COOPERATIVE O ARTIGIANI:

TUTTI I DOCUMENTI DELL'OFFERTA TECNICA devono essere sottoscritti digitalmente dal solo consorzio.

C. CONSORZI STABILI:

-- PER I CONSORZI STABILI ESECUTORI *CON PROPRIA ORGANIZZAZIONE*:

TUTTI I DOCUMENTI DELL'OFFERTA TECNICA devono essere sottoscritti digitalmente dal solo consorzio.

-- PER I CONSORZI STABILI ESECUTORI *MEDIANTE CONSORZIATI*:

TUTTI I DOCUMENTI DELL'OFFERTA TECNICA devono essere sottoscritti digitalmente dal solo consorzio.

D. RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CONCORRENTI:

-- PER I RAGGRUPPAMENTI *COSTITUITI*:

TUTTI I DOCUMENTI DELL'OFFERTA TECNICA devono essere sottoscritti digitalmente dal solo mandatario.

-- PER I RAGGRUPPAMENTI *COSTITUENDI*:

TUTTI I DOCUMENTI DELL'OFFERTA TECNICA devono essere sottoscritti digitalmente **DA TUTTI I SOGGETTI RAGGRUPPANDI (SOTTOSCRIZIONE MULTIPLA DEL MEDESIMO DOCUMENTO).**

E. CONSORZI ORDINARI:

-- PER I CONSORZI ORDINARI *COSTITUITI*:

TUTTI I DOCUMENTI DELL'OFFERTA TECNICA devono essere sottoscritti digitalmente dal solo soggetto avente la legale rappresentanza del consorzio o, in mancanza, dai legali rappresentanti di tutte le imprese consorziate.

-- PER I CONSORZI ORDINARI *COSTITUENDI*:

TUTTI I DOCUMENTI DELL'OFFERTA TECNICA devono essere sottoscritti digitalmente **DA TUTTI I SOGGETTI CONSORZIANDI (SOTTOSCRIZIONE MULTIPLA DEL MEDESIMO DOCUMENTO).**

IN CASO DI AVVALIMENTO:

TUTTI I DOCUMENTI DELL'OFFERTA TECNICA devono essere sottoscritti digitalmente dal solo concorrente ausiliato.

ALTRE SPECIFICAZIONI:

Qualora l'offerta tecnica sia sottoscritta da procuratore speciale diverso dal soggetto firmatario della documentazione amministrativa, è necessario produrre all'interno della BUSTA DOCUMENTAZIONE la relativa procura, oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, una dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore stesso, firmata digitalmente, attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

In caso di società amministrate da più co-amministratori con firma congiunta, l'offerta tecnica va sottoscritta digitalmente da tutti i co-amministratori a firma congiunta, fermo restando che uno solo di essi opera sulla Piattaforma.

17.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Il coefficiente "Vi" attribuito all'elemento offerta economica dell'offerta "i-esima" in esame sarà attribuito dal Portale automaticamente mediante la seguente formula:

$$V_i = (R_i / R_{max})^\alpha$$

Dove:

Vi = valore del coefficiente per il ribasso offerto dal concorrente "i-esimo" in esame

Ri = valore del ribasso offerto dal concorrente "i-esimo" in esame (espresso in percentuale, con tre cifre dopo la virgola)

Rmax = valore del ribasso massimo fra quelli offerti dai concorrenti (espresso in percentuale, con tre cifre dopo la virgola)

α = (alfa, esponente): è un coefficiente > 0, che viene stabilito per la presente gara col valore **0,60 (zerovirgolasessanta)**.

Il rapporto "Ri / Rmax" è senza alcun arrotondamento.

Il punteggio "Pi" dell'offerta economica "i-esima" sarà dato dalla moltiplicazione tra il coefficiente "Vi" ed il rispettivo "fattore ponderale", cioè il punteggio massimo previsto per l'offerta economica, pari a **30**, e quindi: **Pi = Vi*30**, con arrotondamento alla seconda cifra decimale (per difetto se la terza cifra è inferiore a 5, per eccesso se è uguale o superiore a 5).

Non si compirà riparametrazione dei punteggi determinati per l'offerta economica.

SI EVIDENZIA che il Portale provvede AUTOMATICAMENTE a produrre il documento costituente l'offerta economica, che deve essere firmata digitalmente **in modo scrupoloso** dal concorrente secondo la sua forma di partecipazione alla gara, come da modalità indicate all'articolo 12; qualora ciò non avvenisse, non potrà essere utilizzato il soccorso istruttorio di cui all'articolo 13 del presente disciplinare, come evidenziato nello stesso articolo.

17.3.1. OFFERTA ECONOMICA: SPECIFICAZIONI

A. SOGGETTI SINGOLI:

Le imprese individuali, anche artigiane, le società commerciali e le società cooperative dovranno attenersi a quanto sopra riportato, senza necessità di ulteriore documentazione o specificazioni.

B. CONSORZI DI COOPERATIVE O ARTIGIANI:

L'offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente dal solo Consorzio.

C. CONSORZI STABILI:

-- PER I CONSORZI STABILI ESECUTORI CON PROPRIA ORGANIZZAZIONE:

L'offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente dal solo Consorzio.

-- PER I CONSORZI STABILI ESECUTORI MEDIANTE CONSORZIATI:

L'offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente dal solo Consorzio.

D. RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI:

-- PER I RAGGRUPPAMENTI COSTITUITI:

L'offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente dal solo mandatario.

-- PER I RAGGRUPPAMENTI COSTITUENDI:

L'offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente **DA TUTTI I SOGGETTI RAGGRUPPANDI (SOTTOSCRIZIONE MULTIPLA DEL MEDESIMO DOCUMENTO)**.

E. CONSORZI ORDINARI:

-- PER I CONSORZI ORDINARI COSTITUITI:

L'offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente dal solo soggetto avente la legale rappresentanza del consorzio o, in mancanza, dai legali rappresentanti di tutte le imprese consorziate.

-- PER I CONSORZI ORDINARI COSTITUENDI:

L'offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente **DA TUTTI I SOGGETTI CONSORZIANDI (SOTTOSCRIZIONE MULTIPLA DEL MEDESIMO DOCUMENTO).**

IN CASO DI AVVALIMENTO:

L'offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente dal solo concorrente ausiliato.

ALTRE SPECIFICAZIONI:

Qualora l'offerta economica sia sottoscritta da procuratore speciale diverso dal soggetto firmatario della documentazione amministrativa, è necessario produrre all'interno della BUSTA DOCUMENTAZIONE la relativa procura, oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, una dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore stesso, firmata digitalmente, attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

In caso di società amministrate da più co-amministratori con firma congiunta, l'offerta economica va sottoscritta digitalmente da tutti i co-amministratori a firma congiunta, fermo restando che uno solo di essi opera sulla Piattaforma.

17.4. CALCOLO DEL PUNTEGGIO COMPLESSIVO

Il punteggio complessivo del concorrente sarà costituito dalla somma del punteggio conseguito per l'offerta tecnica e del punteggio conseguito per l'offerta economica. Risulterà primo in graduatoria il concorrente che avrà conseguito il punteggio complessivo maggiore, che sarà espresso con due decimali dopo la virgola.

Sarà considerata aggiudicataria provvisoria la migliore offerta per il Consorzio, cioè l'offerta del concorrente che avrà conseguito il punteggio complessivo maggiore, previa verifica dell'eventuale anomalia e congruità.

18. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La "Commissione Giudicatrice" di cui all'articolo 77 del Codice è nominata, ai sensi dell'articolo 216 comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte telematiche ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 (tre) membri.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 77 comma 9 del Codice. A tal fine la stazione appaltante prima del conferimento dell'incarico acquisisce dai medesimi apposita dichiarazione.

Sul "profilo del committente" del Consorzio, nella sezione "amministrazione trasparente", sarà pubblicata la composizione della Commissione giudicatrice e i curriculum dei componenti, ai sensi dell'articolo 29 comma 1 del Codice. La composizione della Commissione Giudicatrice verrà resa nota in modalità telematica prima dell'inizio delle operazioni di competenza. La Commissione Giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche e delle offerte economiche dei concorrenti.

19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Le sedute di gara avvengono in modalità telematica; è comunque consentito che i concorrenti assistano alle sedute pubbliche, in presenza, presso la sede del Consorzio: sono ammessi, in presenza, i legali rappresentanti delle suddette imprese concorrenti o soggetti muniti di delega del legale rappresentante.

La seduta di gara "virtuale" sostituisce a tutti gli effetti la seduta pubblica "tradizionale" in quanto la piattaforma consente ai concorrenti di verificare le operazioni svolte dal Consorzio e di poter colloquiare, in tempo reale, col Consorzio mediante apposita chat, attiva durante le sedute di gara non riservate.

Ai sensi dell'art. 77 comma 2 del Codice è fatta salva la possibilità che la Commissione Giudicatrice possa lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

La prima seduta di gara, pubblica, avrà luogo il giorno **giovedì 9 marzo 2023**, con inizio **alle ore 10:00**, presso la sede del Consorzio in Ferrara, Via Mentana n. 7.

Tale seduta pubblica se necessario sarà aggiornata ad altra ora o giorno, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo di avviso pubblicato sul Portale almeno 24 ore prima della data e orario fissate. I concorrenti sono pertanto invitati a monitorare giornalmente eventuali comunicazioni pubbliche collegandosi al Portale. Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti con le medesime modalità.

La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara pubbliche preordinate **all'apertura**:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche (solo in caso di offerta economicamente più vantaggiosa);
- delle offerte economiche;

e la riservatezza di quelle sedute che per legge non sono pubbliche.

La gara viene condotta dalla Commissione interna di gara del Consorzio di cui all'art. 28.3 del presente disciplinare con l'ausilio del Settore Appalti e Contratti del Consorzio, ad eccezione della valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica riservata alla Commissione Giudicatrice di cui all'articolo 18 del disciplinare. Di tutte le sedute di gara vengono redatti appositi verbali.

All'occorrenza, al fine di pervenire collegialmente alle sue determinazioni mediante un confronto riservato tra i componenti, la Commissione interna di gara ha facoltà di richiedere il momentaneo allontanamento dei presenti.

È altresì facoltà della Commissione interna di gara sospendere in qualunque momento i lavori ed aggiornare la seduta ad altra data, al fine di acquisire pareri legali o per altro giustificato motivo che verrà comunicato tramite il Portale.

È inoltre facoltà della Commissione interna di gara, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, procedere in ogni momento e nei confronti di qualunque concorrente alla verifica delle dichiarazioni prodotte, se del caso anche sospendendo la seduta pubblica.

20. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La "Commissione interna di gara" procede, nella prima seduta pubblica, all'apertura della busta DOCUMENTAZIONE e alla constatazione della presenza dei documenti ivi contenuti, controllandone la completezza della documentazione amministrativa presentata e la sua conformità a quanto richiesto nel presente disciplinare.

Nella prima seduta la Commissione interna di gara accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano non ancora scaricabili dal Portale.

Successivamente detta Commissione procede, sempre in seduta pubblica, all'esame del contenuto dei documenti inseriti nella busta DOCUMENTAZIONE, attivando, se necessario, la procedura del soccorso istruttorio o di richiesta di chiarimenti.

Qualora uno o più file della documentazione amministrativa caricati dal concorrente sul Portale non dovessero essere apribili o leggibili correttamente, detta Commissione mediante soccorso istruttorio provvede a richiedere un nuovo invio degli stessi file, nel rispetto di quanto previsto all'art. 13 del presente disciplinare; SI EVIDENZIA che i file che il concorrente carica sul Portale devono essere apribili e leggibili con tutti i programmi software in commercio di normale e largo utilizzo; a tal riguardo il concorrente al momento del caricamento dell'offerta telematica deve preliminarmente verificare che ciò avvenga per i propri file.

Pertanto ad esito dell'esame del contenuto di cui sopra la Commissione interna di gara provvederà a:

- a)** attivare la procedura di soccorso istruttorio o di richiesta di chiarimenti (se necessario);
- b)** proporre al RUP di adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni alla procedura di gara; il RUP provvederà alla relativa pubblicazione anche sul sito della Stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente" e alla sua comunicazione immediata ai soggetti interessati, comunque entro un termine non superiore a cinque giorni.

SI EVIDENZIA che il RUP ha qualifica dirigenziale e che spetteranno ad esso i provvedimenti, anche con valenza esterna, di esclusione e di ammissione alla gara.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Al fine di semplificare le operazioni di gara, eventuali comunicazioni di soccorso istruttorio/richiesta di chiarimenti e/o di esclusione saranno inviate in un'unica soluzione, alla fine dell'esame del contenuto della Busta DOCUMENTAZIONE di tutti i concorrenti.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti che risulteranno ancora ammessi al termine della presente fase di gara.

21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Terminata la verifica dei documenti contenuti nella busta DOCUMENTAZIONE, e chiusa l'eventuale procedura di soccorso istruttorio/richiesta di chiarimenti, la Commissione interna di gara redige apposito verbale delle operazioni svolte dove risultano le ammissioni e le esclusioni alla fase successiva di gara.

Le esclusioni e le ammissioni dei concorrenti vengono comunicate ai concorrenti tramite il Portale a mezzo PEC all'indirizzo indicato dal concorrente in fase di registrazione al Portale.

La Commissione interna di gara stabilisce poi la successiva seduta per l'apertura della busta TECNICA, la cui apertura e valutazione spetta esclusivamente a specifica distinta Commissione Giudicatrice di cui all'articolo 18 del

presente disciplinare, dandone informazione a mezzo di avviso pubblicato sul Portale almeno 24 ore prima della data e orario fissate.

Tutte le buste contenenti l'offerta TECNICA sono aperte in seduta pubblica dalla "Commissione Giudicatrice" di cui al successivo articolo 18, costituita ai sensi dell'art. 77 del Codice per la valutazione tecnica di competenza.

La "Commissione interna di gara", di cui al successivo articolo 28.3, prima dell'inizio delle operazioni della "Commissione Giudicatrice" accerta, senza darne lettura, la regolarità delle buste ed il loro contenuto, che in questa fase è visibile limitatamente alla prima parte della valutazione tecnica, cioè alle proposte per i soli elementi di natura qualitativa comportanti giudizi discrezionali, restando nel frattempo non apribili le parti delle offerte tecniche relative ai rimanenti elementi di valutazione; qualora i documenti inseriti eccedessero il numero di facciate massimo stabilito all'art. 17.1, la Commissione interna di gara provvede ad eliminare dai corrispondenti file le facciate eccedenti, per poi consegnare la documentazione così modificata alla Commissione giudicatrice.

Qualora uno o più file dell'offerta tecnica caricati dal concorrente sul Portale non dovessero essere apribili o leggibili correttamente, la Commissione interna di gara provvede ad aprire detti file con altri pc in dotazione al Consorzio e con altri sw già in dotazione, in quanto i file che il concorrente carica sul Portale devono essere apribili e leggibili con tutti i programmi software in commercio di normale e largo utilizzo; a tal riguardo il concorrente al momento del caricamento dell'offerta telematica deve preliminarmente verificare che ciò avvenga per i propri file.

Qualora dovesse permanere l'impedimento ad aprire o leggere detti file, la Commissione Interna di gara sospende le operazioni e contatta ufficialmente il Gestore del Portale telematico di cui all'articolo 1.1 del presente disciplinare chiedendo l'invio ufficiale al Consorzio di una relazione esplicativa di quanto risulta sul Portale circa le operazioni di caricamento effettuate dal concorrente, che evidenzia le caratteristiche dei file caricati e in particolare quelli dell'offerta tecnica, e che evidenzia eventuali malfunzionamenti del Portale che potrebbero avere compromesso il buon esito delle operazioni svolte dal concorrente.

Contestualmente il Consorzio chiede informazioni al Concorrente circa eventuali specifici programmi sw necessari per aprire i suoi documenti, fermo restando che in ogni caso detti programmi sw devono essere in commercio di normale e largo utilizzo.

Qualora non dovessero emergere anomalie da parte del Gestore del Portale e non fosse possibile aprire e leggere correttamente i file anche a seguito delle informazioni ricevute dal concorrente, la Commissione interna di gara considera detti documenti come OMESSI, comportando la non attribuzione del punteggio al relativo elemento di valutazione / misura premiale.

La Commissione Giudicatrice in seduta riservata dà quindi lettura del suddetto contenuto delle offerte tecniche e i singoli commissari effettuano la valutazione esprimendo giudizi discrezionali, eventualmente prolungando la valutazione in più sedute riservate se necessarie per l'apprezzamento di tutte le offerte tecniche presentate, e procedono all'attribuzione dei relativi punteggi.

Terminato così l'esame della prima parte dell'offerta tecnica, la Commissione Giudicatrice stabilisce apposita seduta pubblica alla presenza anche della Commissione Interna di gara, dandone informazione a mezzo di avviso pubblicato sul Portale almeno 24 ore prima della data e orario fissate, informando che in detta seduta si procederà alla comunicazione dei punteggi assegnati, al loro inserimento sul Portale, alla successiva apertura della Busta TECNICA per la seconda parte di valutazione tecnica (elementi di valutazione di natura tabellare e misure premiali di cui all'art. 47 comma 5 del D.L. 77/2021) e infine all'apertura della busta ECONOMICA.

La Commissione Giudicatrice pertanto nella data così stabilita dopo aver comunicato i punteggi già assegnati per gli elementi di natura qualitativa li inserisce sul Portale e poi sblocca sul Portale la parte rimanente della busta TECNICA, aprendone il contenuto della seconda parte di essa, dove diventano visibili le offerte tecniche dei concorrenti per gli elementi di natura tabellare e per le misure premiali di cui all'art. 47 comma 5 del D.L. 77/2021; la Commissione Interna di gara verifica la correttezza dei punteggi automatici attribuiti dal Portale per detti elementi controllando la loro corretta presenza sul Portale.

Terminato l'esame dell'offerta tecnica, la Commissione Giudicatrice alla presenza anche della Commissione interna di gara che ha il compito di verificare la correttezza degli aspetti formali dell'offerta economica, dopo aver comunicato i punteggi complessivi delle offerte tecniche procede all'apertura della busta ECONOMICA verificando la corretta attribuzione matematica del punteggio economico da parte del Portale, poi comunica la somma conclusiva di tutti i punteggi attribuiti (punteggio offerta tecnica + punteggio offerta economica) e provvede alla formulazione della graduatoria provvisoria che viene passata al RUP ed alla Commissione interna di gara per la successiva proposta di aggiudicazione.

Il RUP avvalendosi della Commissione interna di gara ha il compito di verificare la congruità delle offerte complessive ritenute anomale ai sensi dell'art. 97 commi 3 e 6 del Codice, e a tal riguardo si rimanda al successivo articolo 22.

Sarà considerata aggiudicataria provvisoria la migliore offerta complessiva per il Consorzio, cioè l'offerta complessiva del concorrente che avrà conseguito il maggior punteggio complessivo, previa verifica dell'eventuale anomalia e congruità di cui al periodo precedente.

Il RUP e la Commissione interna di gara procedono infine a formulare la proposta di aggiudicazione in favore della migliore offerta complessiva non risultata anomala per la successiva aggiudicazione definitiva, spettante come competenza al Comitato Amministrativo del Consorzio.

Nel caso in cui le offerte complessive di due o più concorrenti, non risultate anomale, ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per l'offerta tecnica e per l'offerta economica, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio per l'offerta tecnica.

In caso di parità di punteggio sia per l'offerta tecnica sia per l'offerta economica fra due o più offerte complessive non risultate anomale, il RUP procederà mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria; la Stazione appaltante comunicherà il giorno e l'ora del sorteggio con le modalità previste all'articolo 2.3 del presente disciplinare, dandone informazione a mezzo di avviso pubblicato sul Portale almeno 24 ore prima della data e dell'orario stabiliti.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche e delle offerte economiche, il RUP e la Commissione interna di gara rilevano i casi di esclusione da disporre ai sensi dell'articolo 76, comma 5, lettera b) del Codice per:

-- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi sostanziali concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;

-- presentazione di offerte economiche e/o offerte tecniche parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari, ai sensi dell'articolo 59, comma 3, lettera a) del Codice, in quanto non rispettanti i documenti di gara, ivi comprese le eventuali specifiche tecniche disposte progettualmente;

-- presentazione di "offerte inammissibili" ai sensi dell'articolo 59, comma 4 lettera a) e c) del Codice, nel caso in cui si ritengano sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o qualora fossero presenti offerte economiche in aumento rispetto all'importo a base di gara.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE COMPLESSIVE

La congruità delle offerte complessive come prevista all'art. 97 comma 3 del Codice viene valutata dal RUP avvalendosi della Commissione interna di gara sulle offerte complessive che presenteranno sia il punteggio complessivo relativo all'offerta tecnica sia il punteggio relativo all'offerta economica entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti.

Qualora il numero delle offerte complessive ammesse sia inferiore a TRE, non si applica nessuna formula per individuare la soglia di anomalia, ma ai sensi dell'art. 97 comma 6 secondo periodo del Codice il RUP avvalendosi della Commissione interna di gara può valutare la congruità di ogni offerta complessiva che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. In quest'ultimo caso ai sensi dell'art. 97 comma 5 del Codice viene richiesto per iscritto all'offerente ritenuto anomalo di presentare le giustificazioni, invitando l'offerente a fornire tutte le spiegazioni che ritenga utili.

All'offerente è assegnato un termine di 15 giorni, decorrenti dal giorno del ricevimento della richiesta (escluso il giorno stesso), per la presentazione in forma scritta delle giustificazioni. I termini assegnati per la presentazione delle giustificazioni delle anomalie sono perentori, pertanto il mancato rispetto degli stessi **determina l'esclusione** dell'offerta complessiva medesima.

Il RUP avvalendosi della Commissione interna di gara esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dal concorrente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia non essendo in grado di risolvere tutti i dubbi in ordine all'attendibilità dell'offerta complessiva soggetta a verifica di anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo perentorio per il riscontro.

In sede di verifica dell'eventuale anomalia dell'offerta complessiva si procede ai sensi dell'art. 97 comma 5 lettera d) del Codice con riferimento ai costi della manodopera di cui all'art. 3 del presente disciplinare individuati dal progettista e indicati nel capitolo 15 della "Relazione tecnica generale".

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59 comma 3 lettera c) e 97 commi 5 e 6 del Codice, le offerte complessive che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

Nel caso in cui il concorrente reputi che nei propri giustificativi sull'offerta tecnica vi siano aspetti inerenti *legittimi interessi commerciali non divulgabili a terzi* può, a sua discrezione, indicare nei giustificativi stessi e/o nei chiarimenti presentati:

- a) specificatamente le parti di giustificativi aventi le caratteristiche della segretezza;
- b) per ogni parte indicata, specificatamente le motivazioni della segretezza commerciale.

Il RUP valuta tali dinieghi e motivazioni al fine di consentire o meno l'accesso a terzi all'offerta complessiva, decisione che comunque spetta al RUP. In caso di assenza di indicazione specifica e/o validamente motivata, il RUP reputerà i giustificativi come visibili da terzi, mediante accesso agli atti, con possibile visione ed estrazione di copia.

Il giudizio di congruità o meno dell'offerta complessiva viene reso noto in seduta pubblica.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

L'aggiudicazione definitiva viene disposta dal Comitato Amministrativo del Consorzio con apposita deliberazione.

Ai sensi dell'art. 32 comma 6 del Codice "l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta". Il Consorzio si riserva la facoltà di sospendere, revocare o annullare la gara in qualsiasi fase di svolgimento della stessa, anche di non procedere all'aggiudicazione della gara, senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità, rimborsi o compensi di qualsiasi tipo nemmeno ai sensi degli artt. 1337, 1388 del codice civile.

Il Consorzio si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta complessiva risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Il Consorzio si riserva il diritto di annullare la gara dandone avviso mediante le stesse modalità di pubblicazione del bando.

Si procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta complessiva valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

In sede di valutazione della documentazione amministrativa ovvero dell'offerta tecnica ovvero dell'offerta economica si provvederà a comunicare tempestivamente, ai sensi dell'art. 76 comma 5 lett. b) del Codice, i casi di esclusione.

Durante il corso della gara, a norma dell'art. 29 comma 1 del Codice, a seguito dell'assunzione dei relativi provvedimenti assunti dal RUP con la Commissione interna di gara vengono resi noti gli elenchi delle Imprese concorrenti ammesse ed escluse dalla gara.

A norma dell'art. 76 comma 5 lettera b) del Codice le esclusioni dalla gara vengono comunicate agli interessati, corredate dalle rispettive motivazioni, entro 5 giorni lavorativi dall'assunzione dei relativi provvedimenti di esclusione.

La segretezza delle offerte telematiche, essendo le stesse prodotte con modalità telematica, è garantita in forza dei servizi e delle applicazioni informatiche forniti dal Gestore.

Ai sensi dell'articolo 85 comma 5 primo periodo del Codice la stazione appaltante si riserva di chiedere ai concorrenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della proposta di aggiudicazione il Comitato amministrativo del Consorzio procede all'approvazione della proposta di aggiudicazione. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono al Comitato. Decorsi tali termini la proposta di aggiudicazione si intende approvata.

Ai sensi dell'articolo 3 del DL n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020, si procede alla stipulazione e all'esecuzione del contratto previa acquisizione, in merito alle verifiche antimafia, dell'informativa liberatoria provvisoria, anche quando l'accertamento è eseguito da un soggetto che non risulti censito salvo il successivo recesso dal contratto, laddove sia accertata dopo la stipulazione del contratto la sussistenza di una delle cause interdittive di cui al D.Lgs. 159/2011. In caso di lavori, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori prestatori di servizi e esecutori di lavori di cui all'articolo 1 comma 53 della Legge 190/2012, nonché l'iscrizione nell'anagrafe antimafia degli esecutori equivale al rilascio dell'informazione antimafia.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti, che avviene anche attraverso l'utilizzo del sistema FVOE, con le modalità indicate nella deliberazione n. 464/2022 di ANAC. La verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario in sede di gara avviene prima della stipulazione del contratto.

L'efficacia dell'aggiudicazione viene dichiarata con apposita comunicazione della Stazione Appaltante pubblicata sul Portale.

In caso di esito negativo delle verifiche, il Consorzio procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria; l'appalto verrà poi aggiudicato al secondo graduato procedendo altresì alle verifiche nei termini sopra indicati; nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

L'offerta complessiva è immediatamente impegnativa ed irrevocabile per l'operatore economico aggiudicatario, mentre per il Consorzio diventa vincolante solo al momento della stipulazione del contratto, che avverrà nei termini di cui al comma 8 dell'art. 32 del Codice.

La stipulazione del contratto avviene entro 60 (sessanta) giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione. A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria è svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, è svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 32 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 si osserva il "termine dilatorio": il contratto non può essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione: detta comunicazione è quella relativa all'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA non efficace.

Il Consorzio procede a dare comunicazione dell'esito della gara all'aggiudicatario, al secondo classificato in graduatoria, a tutti i concorrenti che hanno presentato una offerta complessiva ammessa nonché ai concorrenti offerenti eventualmente esclusi specificando i motivi della esclusione, indicando, altresì, la data di scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del contratto ai sensi dell'art. 76 comma 6 del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 103 del Codice.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, gli eventuali contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 105, comma 3, lettera c bis) del Codice.

Il contratto viene stipulato in forma digitale mediante scrittura privata registrata presso Agenzia delle Entrate di Ferrara, pertanto il contraente dovrà essere dotato di idoneo dispositivo per firma digitale definito all'art. 1, comma 1, lettera s) del D.L. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

Ai sensi dell'art. 8 comma 1 lettera a) del D.L. 76/2020 convertito in Legge 120/2020, è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del Codice, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo Codice, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.

In ogni caso di esclusione di un concorrente, quanto già compiuto in precedenza all'esclusione dalla Stazione appaltante resterà salvo e non si ripeteranno fasi di procedimento già svolte con la partecipazione del concorrente che sino al momento dell'esclusione era legittimo partecipante (es: ricalcoli, nuove graduatorie etc.).

24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'aggiudicatario deve comunicare alla Stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

25. CONDIZIONI PARTICOLARI DI PARTECIPAZIONE E DI ESECUZIONE - ALTRE INFORMAZIONI

A) CLAUSOLA SOCIALE

Per il presente appalto non risulta applicabile la disciplina delle clausole sociali di cui all'art. 50 del D.Lgs 50/2016, considerato che si tratta di appalto di lavori e vista la tipologia delle lavorazioni previste progettualemente.

B) CONDIZIONALITÀ PER GLI APPALTI RIENTRANTI NEL PNRR

Il progetto oggetto della presente procedura di gara trova la sua copertura finanziaria nell'ambito del PNRR componente M2C4 "Tutela del territorio e della risorsa idrica" ed in particolare nell'ambito dell'Investimento 4.3 "Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche", come da decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 484456 del 30 settembre 2022.

Come tale è assoggettato alle disposizioni inerenti il PNRR e alle prescrizioni di cui ai decreti di finanziamento succitati, indispensabili per garantire il rispetto delle milestone e target concordate a livello europeo.

C) PROTEZIONE E VALORIZZAZIONE DEI GIOVANI, PRINCIPIO DI PARITÀ DI GENERE

Trattandosi di investimento pubblico finanziato con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (PNRR):

-- La realizzazione da parte dell'appaltatore del progetto deve avvenire in modo da rispettare il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani, del superamento dei divari territoriali ed il principio di parità di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, come pure in relazione al D.L. 77 del 31/05/2021, come modificato dalla Legge 29/07/2021 n. 108.

-- La realizzazione del progetto deve avvenire in modo da rispettare l'osservanza dei principi orizzontali [Reg. (UE) 241/2021 art. 5)] e del principio di non arrecare danno agli obiettivi ambientali.

-- Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, ai sensi dell'art. 47 comma 3 del D.L. n. 77/2021 sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione (sottoscrizione) del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. Detta relazione deve essere trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

-- Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, ai sensi dell'art. 47 comma 3-bis del D.L. n. 77/2021 sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione (sottoscrizione) del contratto, a consegnare alla stazione appaltante la certificazione di cui all'art. 17 della Legge n. 68/1999 e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima Legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte telematiche. Detta relazione deve essere trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

I concorrenti nell'offerta tecnica dovranno inserire direttamente sul Portale quanto richiesto nel presente disciplinare all'art. 17.1 per la misura premiale 7), cui si rimanda, in riferimento all'art. 47 comma 5 del D.L. 77/2021.

Ai sensi dell'art. 47 comma 4 del suddetto D.L. 77 del 31/05/2021, in merito agli obblighi di assunzione, l'appaltatore deve assicurare una quota pari ad almeno il **30% (trentapercento)** delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.

Per le penali in caso di inadempimento si rimanda all'art. 45 dello schema di contratto.

D) OBIETTIVI AMBIENTALI E "DNSH"

La realizzazione da parte dell'appaltatore (Soggetto realizzatore) del progetto del Consorzio (Soggetto attuatore) dovrà avvenire in modo da rispettare le prescrizioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'art. 5 del Regolamento (UE) 2021/241, ossia comprovando che gli interventi realizzati rispettino il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (c.d. "Do no significant harm" - DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, in coerenza con il PNRR e con la Circolare n. 33 del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 13/10/2022 "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)".

L'appaltatore è chiamato ad attenersi a quanto previsto nella "**Scheda 5 - Interventi edili e cantieristica generica non connessi con la costruzione/rinnovamento di edifici**" e nella "**Scheda 31 - Impianti di irrigazione**" allegate al presente disciplinare, tratte dalla "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (c.d. DNSH)" inclusa nella suddetta Circolare MEF n. 33/2022.

Nella fase di esecuzione, al fine di consentire una verifica *in itinere* da parte del Consorzio, l'appaltatore in occasione della presentazione di ogni Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL) dovrà produrre al Consorzio una sintetica relazione che indichi le misure adottate al fine di adempiere ai vincoli DNSH, come indicato nello schema di contratto agli articoli 33.2.1 e 45.

Per le penali in caso di inadempimento si rimanda all'art. 45 dello schema di contratto.

Come previsto dalle norme sul DNSH, sono escluse le attività connesse ai combustibili fossili, alle discariche di rifiuti, agli inceneritori o attività che generano emissioni di gas a effetto serra non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento.

L'Appaltatore si obbliga all'esecuzione dei lavori in modo tale da contribuire al conseguimento di milestone e target previsti per la Misura 2 Componente 4 Investimento 4.3 oggetto del presente affidamento, anche nel rispetto dei

tempi previsti di progetto e in ogni caso dell'arco temporale del PNRR. L'Appaltatore si obbliga altresì a contribuire al tagging ambientale (TAG 040) come da progetto esecutivo da realizzare.

L'appaltatore si obbliga alla comunicazione del monitoraggio in itinere del corretto avanzamento delle attività per la precoce individuazione di scostamenti e la messa in campo di azioni correttive, in tempo utile per l'alimentazione del REGIS di competenza del Consorzio. Il mancato rilascio degli output della comunicazione, in itinere o di conclusione, comporterà l'applicazione di penali come indicato all'art. 45 dello schema di contratto.

Si evidenzia che per il presente affidamento non è previsto l'acquisto, noleggio di pc e di altri prodotti elettronici e che pertanto non è applicabile la **Scheda 3** di verifica prevista dalla Circolare n. 33/2022 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Si evidenzia inoltre che il progetto non prevede ristrutturazioni di edifici e che pertanto non è applicabile la **Scheda 2** di verifica prevista dalla Circolare n. 33/2022 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

E) INDICAZIONE DEL "TITOLARE" EFFETTIVO" (D.LGS. 125/2019, ART. 3 PUNTO 6 DIRETTIVA (UE) 2015/849 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, ART. 22 COMMA 2 LETT. D REGOLAMENTO (UE) 2021/241) E ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI DEL "TITOLARE" EFFETTIVO"

-- INDICAZIONE DEL "TITOLARE" EFFETTIVO: Ai fini della normativa antiriciclaggio il concorrente è **OBBLIGATO** nella domanda di partecipazione (Allegati D) ad indicare il **"titolare effettivo"** ai sensi del D.Lgs. 231/2007 ed del D.Lgs. 125/2019, esplicitando i dati necessari per la sua identificazione.

Detto adempimento è **obbligatorio** per ogni impresa singola, o raggruppata in caso di raggruppamento temporaneo, rete, come pure, in caso di consorzi di cui all'articolo 45 comma 2 lettera b) e c) del Codice per il consorzio e per ogni impresa consorziata indicata nell'offerta telematica in sede di gara; detto adempimento è **obbligatorio** anche per ogni impresa destinataria di subappalto o di subcontratto, come specificato all'art. 20 dello schema di contratto, cui si rimanda.

Qualora il concorrente non dovesse indicare nella domanda di partecipazione il "titolare effettivo", questo Consorzio provvederà a richiedere al concorrente tale adempimento mediante richiesta di chiarimenti; se anche a seguito di detta richiesta il concorrente non dovesse indicare il "titolare effettivo", questo Consorzio provvederà a darne comunicazione *alla Prefettura ed alla Guardia di Finanza* competenti per territorio.

-- ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI DEL "TITOLARE" EFFETTIVO: Qualora il rappresentante legale dell'operatore economico non fosse il "titolare effettivo", l'**OBBLIGO** della presentazione della dichiarazione di **assenza di conflitto di interessi si estende anche al "titolare effettivo"**.

Pertanto, ai fini della normativa antiriciclaggio, solo nel caso in cui il "titolare effettivo" non sia il rappresentante legale dell'operatore economico, il "titolare effettivo" ai sensi del D.Lgs. 231/2007 e del D.Lgs. 125/2019 come da nominativo indicato nella domanda di partecipazione (Allegato D) deve provvedere alla compilazione e sottoscrizione digitale della dichiarazione, come da relativo modello (Allegato O).

Come sopra già detto, si ribadisce che detto adempimento è obbligatorio per ogni concorrente nella sua interezza, in qualsiasi forma di partecipazione: impresa singola, con avvalimento, raggruppata in caso di raggruppamento temporaneo, rete, come pure in caso di consorzi di cui all'articolo 45 comma 2 lettera b) e c) del Codice per il consorzio e per ogni impresa consorziata indicata nell'offerta telematica in sede di gara.

Qualora il "titolare effettivo" diverso dal legale rappresentante non dovesse presentare detta dichiarazione all'interno dei documenti della BUSTA DOCUMENTAZIONE, questo Consorzio provvederà a richiedere all'operatore economico di cui è "titolare effettivo" tale adempimento mediante richiesta di chiarimenti; se anche a seguito di detta richiesta il "titolare effettivo" non dovesse presentare la propria dichiarazione, questo Consorzio provvederà a darne comunicazione *alla Prefettura ed alla Guardia di Finanza* competenti per territorio.

Si evidenzia che la dichiarazione di assenza conflitto di interessi deve essere sottoscritta distintamente dal LEGALE RAPPRESENTANTE dell'impresa e anche dal TITOLARE EFFETTIVO (qualora quest'ultimo non corrisponda al legale rappresentante).

Detta dichiarazione prevede anche l'affermazione di non sussistenza di "doppio finanziamento" e l'impegno di rispettare il divieto di "doppio finanziamento".

F) INDICAZIONI PER LA COMPROVA DELL'ASSENZA DEL "DOPPIO FINANZIAMENTO"

Ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) n. 241/2021, l'Appaltatore all'interno dei documenti giustificativi di spesa emessi (fatture) e in ciascuna transazione economica DOVRA' **OBBLIGATORIAMENTE** indicare, a garanzia dell'assenza del c.d. "doppio finanziamento", i seguenti elementi di tracciabilità:

- CUP dell'opera
- CIG dell'affidamento

- conto corrente dedicato
- titolo dell'intervento: "Recupero, adeguamento e miglioramento funzionale del sistema irriguo di Valle Pega"
- riferimento all'iniziativa "Next Generation EU"

Eventuali fatture mancanti degli elementi sopra indicati SARANNO RIFIUTATE dal Consorzio.

G) ULTERIORI PRINCIPI E CONDIZIONALITÀ INTERVENTI IN AMBITO PNRR

I concorrenti e l'Appaltatore dovranno garantire il rispetto dei seguenti principi e condizionalità:

- nella realizzazione delle attività affidate dovrà essere garantito il rispetto delle norme comunitarie e nazionali applicabili, ivi incluse quelle in materia di trasparenza, uguaglianza di genere e pari opportunità e tutela dei diversamente abili;
- dovranno essere adottate misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione;
- si dovrà disporre delle competenze, risorse e qualifiche professionali, sia tecniche che amministrative, necessarie per portare a termine il progetto e assicurare il raggiungimento di milestone e target associati;
- le attività necessarie dovranno essere avviate tempestivamente per non incorrere in ritardi attuativi e concluderle nella forma, nei modi e nei tempi previsti al fine di rispettare il cronoprogramma di progetto;
- dovranno essere rispettati gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241, indicando in tutta la documentazione amministrativa e tecnica che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "*Finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU*" e valorizzando l'emblema dell'Unione europea;
- dovranno essere rispettate tutte le indicazioni che saranno fornite dall'Amministrazione centrale/periferica in merito all'attuazione degli interventi anche successive alla pubblicazione dell'Avviso/Bando ovvero di altra documentazione di gara;
- dovrà essere assicurata la conservazione della documentazione relativa all'appalto in oggetto in fascicoli cartacei o informatici ai fini della completa tracciabilità delle operazioni;
- dovrà essere rispettato l'obbligo di coerenza tra il progetto realizzato, l'investimento proposto dal Consorzio e le previsioni della Decisione di esecuzione 10160/2021 e gli Operational Arrangements del Consiglio dell'Unione europea per il PNRR dell'Italia.

H) PREMIO DI ACCELERAZIONE

Ai sensi dell'art. 50 comma 4 del D.L. n. 77/2021, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine previsto contrattualmente, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte del Consorzio del certificato di collaudo, un premio di accelerazione alle condizioni e con le modalità previste all'art. 16 dello schema di contratto, cui si rimanda.

I) COPERTURA ASSICURATIVA PER DANNI DI ESECUZIONE, RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI E GARANZIA DI MANUTENZIONE

Per l'esecuzione dei lavori è prevista a carico dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 103 comma 7 del Codice la copertura assicurativa di cui al DM 16/09/2022 n. 193 Allegato A Schema tipo 2.3; si rimanda all'art. 30 dello schema di contratto per detta copertura e per le somme assicurate relative alla Partita 1, 2 e 3 oggetto di assicurazione.

L) COPERTURA ASSICURATIVA INDENNITARIA DECENNALE E PER RESPONSABILITÀ CIVILE

Trattandosi di lavori di importo superiore al doppio della soglia comunitaria, è prevista a carico dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 103 comma 8 del Codice la copertura assicurativa di cui al DM 16/09/2022 n. 193 Allegato A Schema tipo 2.4; si rimanda all'art. 32 dello schema di contratto per detta copertura.

M) PRINCIPI PER L'AGGIUDICAZIONE E L'ESECUZIONE DI APPALTI E CONCESSIONI

Ai sensi dell'art. 30 del Codice, il presente affidamento e la conseguente esecuzione dei lavori garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Vengono inoltre rispettati i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità come previsto dal Codice.

Il presente affidamento non limita in alcun modo artificialmente la concorrenza allo scopo di favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici. I criteri di partecipazione alla presente gara sono tali da non escludere le microimprese, le piccole e le medie imprese.

Nell'esecuzione dei lavori l'Appaltatore si vincola a rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali.

Al personale impiegato nei lavori è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e da quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore di cui all'articolo 105 del Codice, impiegato nell'esecuzione del contratto, il Consorzio trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 % (zerovirgolacinquantapercento); le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte del Consorzio del certificato di collaudo, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva positivo.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore si applica l'art. 30 comma 6 del Codice.

O) DNSH – PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI e PIANO DI GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO

L'Appaltatore è obbligato a produrre il proprio piano di gestione dei rifiuti, mentre per la *gestione delle terre e rocce da scavo* dovrà rispettare quanto già previsto nel progetto esecutivo elaborato dal Consorzio.

Deve essere documentato (formulari e registri di carico/scarico rifiuti) che almeno il 70% (in termini di peso) dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi (escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell'elenco europeo dei rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE) prodotti in cantiere sia preparato per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, conformemente alla gerarchia dei rifiuti e al protocollo UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione.

Per l'applicazione delle penali per eventuali inadempimenti si rimanda all'art. 45 dello schema di contratto.

P) DNSH – UTILIZZO DI MATERIALI COERENTI CON DIRETTIVE UE

L'Appaltatore deve eseguire i lavori utilizzando materiali coerenti con le direttive e rispettosi dei vincoli dell'UE, e a tal proposito deve presentare alla Direzione Lavori apposite schede tecniche dei materiali impiegati che attestino l'uso di materiali non dannosi per l'ambiente.

Per l'applicazione delle penali per eventuali inadempimenti si rimanda all'art. 45 dello schema di contratto.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, i concorrenti e l'aggiudicatario devono uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel Codice etico e di comportamento del Consorzio e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

I concorrenti in sede di gara e l'aggiudicatario, a seguito della comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, hanno l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della Stazione *appaltante* al link:

<https://www.bonificaferarra.it/amministrazione-trasparente?id=390:corruzione&catid=91:amministrazione-trasparente> scaricando sia il vigente piano triennale, sia il vigente Codice etico e di comportamento.

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo le seguenti modalità.

L'accesso agli atti amministrativi del Consorzio, con particolare riguardo a quelli relativi alle procedure di affidamento ed ai contratti di lavori, forniture e servizi, è consentito ai sensi e nei limiti di cui alla Legge 241/1990 ed all'art. 53 del Codice.

Si rammenta che l'accesso agli atti è consentito esclusivamente a fronte di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso. L'accesso agli atti deve essere richiesto dall'interessato mediante apposita istanza scritta, trasmessa a mezzo PEC all'indirizzo della sede legale del Consorzio di Bonifica.

L'istanza di accesso agli atti deve indicare:

- le generalità ed i recapiti del richiedente;
- gli estremi identificativi dei documenti ai quali si intende accedere (tipo di documento, oggetto trattato dal documento, data, numero di protocollo, ecc.);
- le ragioni per le quali si richiede l'accesso a tali documenti;
- le circostanze atte a dimostrare che il richiedente ha effettivamente un interesse legittimo all'accesso;
- se è richiesta la sola presa visione dei documenti;

- oppure se si intende acquisirne copia cartacea semplice o formalmente dichiarata conforme all'originale, tramite corrispondenza postale;
- oppure se si intende acquisirne copia digitale semplice o formalmente dichiarata conforme all'originale, tramite PEC.

In ogni caso il soggetto istante dovrà PRELIMINARMENTE AL RITIRO provvedere al pagamento delle spese per le copie cartacee e/o per le copie digitali della documentazione richiesta.

Responsabile del procedimento di accesso agli atti amministrativi del Consorzio di Bonifica è il Direttore dell'Area Amministrativa Dott.ssa Paola Cavicchi.

Si applicano altresì i cc.dd. "accesso civico" e "accesso civico generalizzato" di cui agli artt. 5 e 5-bis del D.Lgs. 33/2013, come modificato e integrato con D.Lgs. 97/2016, relativi rispettivamente ai documenti e alle informazioni la cui pubblicazione è obbligatoria ai sensi di legge, e ai documenti, ai dati e alle informazioni ulteriori rispetto a quelli sottoposti all'obbligo di pubblicazione. Possono fare ricorso ad entrambi gli accessi i cittadini, senza oneri (eccetto il pagamento delle spese per le copie cartacee e/o per le copie digitali della documentazione richiesta) e senza alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

Il contratto non include la clausola compromissoria di cui all'art. 209 del D.Lgs. 50/2016 e le eventuali controversie saranno devolute in via esclusiva alla competenza della Giustizia ordinaria o amministrativa, in base alla natura del contendere e alle norme vigenti in materia giurisdizionale.

Per le controversie amministrative derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna.

Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi dell'art. 206 del Codice, qualora non risolte, saranno deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Ferrara, rimanendo espressamente escluso l'arbitrato di cui all'art. 209 del Codice.

Trattandosi di appalto di lavori sopra soglia comunitaria, si provvederà alla costituzione del Collegio Consultivo Tecnico (CCT) di cui al DL 76/2020.

28.1. ALTRE INFORMAZIONI

In caso di contrasto tra il bando di gara, il capitolato speciale d'appalto, altri documenti di gara ed il presente disciplinare di gara prevale il contenuto del bando di gara e poi quello del disciplinare di gara.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

L'Appaltatore avrà diritto all'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del Codice; i pagamenti avverranno in conformità dell'art. "33.2 Pagamenti" dello schema di contratto.

Non sono ammesse offerte telematiche incomplete o condizionate o alternative, e sono altresì escluse quelle inviate in modo difforme dalle modalità prescritte nel presente disciplinare.

Nei casi previsti dall'art. 110 commi 1 e 2 del Codice, il Consorzio si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che seguono in graduatoria, che potranno accettare di eseguire i lavori alle condizioni economiche proposte dall'originario aggiudicatario.

Come previsto dallo schema di contratto, l'Appaltatore si obbliga ad eseguire in modo completo e accurato tutto quanto previsto nell'offerta tecnica presentata in sede di gara, costituendo questo un preciso vincolo contrattuale che non darà luogo ad alcun corrispettivo aggiuntivo e/o indennizzo in quanto il suo valore è da considerarsi compreso nel prezzo d'appalto.

Durante il corso dei lavori il Direttore dei Lavori verificherà l'esecuzione di quanto previsto nell'offerta tecnica disponendo all'Appaltatore, in caso di ritardo nell'esecuzione o in caso di esecuzione non a regola d'arte, specifici ordini di servizio con relativi termini temporali per la loro esecuzione.

Qualora l'Appaltatore non ottemperi a detti ordini, il Consorzio tramite il RUP si rivarrà economicamente applicando nei SAL specifiche trattenute quantificate in via provvisoria, commisurate al singolo inadempimento; ad

avvenuta esecuzione degli ordini di servizio dette trattenute saranno rimosse nel primo SAL successivo utile; qualora l'inottemperanza permanga alla fine dei lavori, il Consorzio tramite il RUP si rivarrà sulla garanzia definitiva escutendo l'importo necessario per fare eseguire i lavori mancanti o mal realizzati a ditta terza appositamente incaricata.

Trattandosi di lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all'articolo 35 del D.Lgs. 50/2016, sarà richiesta la garanzia prevista all'art. 103 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 con limite di indennizzo di detta polizza decennale stabilito come indicato all'art. 32 dello schema di contratto, in conformità al Decreto MISE 16/09/2022 n. 193 come da Schema tipo 2.4 della Sezione II (due).

Per l'espletamento della gara, la stipulazione e l'esecuzione del contratto si fa riferimento al D.L. 76/2020, al D.L. 77/2021, al D.Lgs. 50/2016, al D.P.R. 207/2010 per quanto in vigore, al Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici approvato con Decreto 145/2000, e al Decreto 49/2018, e a tutte le altre disposizioni di legge per i lavori pubblici.

28.2. SPESE DI PUBBLICAZIONE e ALTRE SPESE

Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta con le modalità che saranno indicate da questo Consorzio. L'importo delle spese obbligatorie di pubblicazione è stimato indicativamente pari a Euro 8.000,00 (ottomila/00), IVA esclusa. Saranno comunicati all'aggiudicatario eventuali scostamenti dall'importo indicato fornendone i giustificativi.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro - relative alla stipulazione del contratto. Il contratto verrà stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata registrata presso la competente Agenzia delle Entrate; le relative spese di bollo e registrazione, nell'ordine di circa Euro 500,00 (cinquecento/00), saranno a carico dell'aggiudicatario, cui saranno comunicati gli importi esatti di tali spese.

28.3. COMMISSIONE INTERNA DI GARA

Si evidenzia che con la Deliberazione a contrarre citata nelle premesse la conduzione amministrativa del procedimento di appalto in oggetto è stata affidata ad una "Commissione interna di gara" appositamente nominata.

Detta "Commissione interna di gara", di cui fa parte il RUP, ha ricevuto mandato per la conduzione amministrativa del procedimento di appalto in oggetto, con competenza dalla fase di pubblicazione del bando di gara alla fase della proposta di aggiudicazione definitiva (la cui approvazione viene deliberata dal Comitato Amministrativo del Consorzio su proposta di detta Commissione), e alla successiva fase di verifica dei requisiti generali e di qualificazione e per gli adempimenti pre-contrattuali; detta Commissione si scioglie automaticamente alla stipulazione del contratto e, in caso di necessità, può avvalersi di consulenze tecniche e legali esterne. Alla Commissione, in qualità di organo collegiale, ai fini e nei limiti della conduzione del procedimento di appalto in oggetto, è affidato il mandato di agire in nome e per conto del Consorzio, in conformità all'ordinamento legislativo e regolamentare in materia e alla disciplina specifica di gara approvata dal Consorzio stesso, con facoltà di esercitare ogni scelta volta alla regolarità e al buon fine del procedimento, con particolare riguardo all'eventuale proposta al RUP di esclusione dalla gara di concorrenti e alla proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 50/2016; per detta Commissione restano escluse le competenze della "Commissione giudicatrice" ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 come pure resta esclusa la competenza per l'esclusione dei concorrenti, responsabilità spettante al RUP.

La composizione della "Commissione interna di gara" viene resa nota in modalità telematica in occasione della prima seduta di gara.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In materia di tutela della privacy si applicano, in quanto compatibili, il Regolamento UE 2016/679 (GDPR General Data Protection Regulation) e il D.Lgs. 196/2003, come modificato e integrato con D.Lgs. 101/2018.

Le informazioni dovute all'operatore economico sono presenti sul sito Web del Consorzio www.bonificaferrara.it > "Area Istituzionale" > sezione "GDPR-Privacy" > "Informativa e modulistica", e ad esse si rimanda.

Titolare della raccolta e del trattamento dei dati è il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara. DPO Data Protection Officer è l'associazione professionale Hunext Consulting con sede a Casier (TV).

Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione è il Direttore dell'Area Economica Dott. Gaetano Marini.

Finalità del trattamento

I dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dal Consorzio per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica della capacità economica-

finanziaria e tecnico-professionale di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica.

I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dall'Amministrazione ai fini della stipula del Contratto e per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi.

Tutti i dati acquisiti dall'Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici nel rispetto e delle norme previste dal Regolamento UE.

Base giuridica e natura del conferimento

Il Concorrente è tenuto a fornire i dati al Consorzio, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti dal Consorzio potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

Natura dei dati trattati

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali comuni (per esempio anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati ("giudiziari") di cui all'articolo 10 Regolamento UE, al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualificazioni previste dalla normativa vigente ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle "categorie particolari di dati personali" ("sensibili") di cui all'articolo 9 Regolamento UE.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dal Consorzio in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere:

-- trattati dal personale del Consorzio che cura il procedimento di gara e l'esecuzione del contratto, dal personale di altri uffici dello stesso Consorzio che svolgono attività inerenti, nonché dagli uffici che si occupano di attività per fini di studio e statistici;

-- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza al Consorzio in ordine al procedimento di gara ed all'esecuzione del contratto, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;

-- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte della Commissione Giudicatrice e/o di collaudo che verranno di volta in volta costituite;

-- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;

-- Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto, saranno pubblicati sul sito internet del Consorzio.

Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (articolo 1, comma 16, lettera b, e comma 32 legge n. 190/12; articolo 35 decreto legislativo n. 33/12; nonché articolo 29, decreto legislativo n. 50/16), il concorrente/contraente partecipando alla procedura di gara prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet del Consorzio.

I dati potrebbero essere trasferiti ad un'organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge; in tal caso il trasferimento avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento UE.

Diritti del concorrente/interessato

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente al Consorzio.

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli articoli da 15 a 23 del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha:

i) il diritto di ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano;

ii) il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo;

iii) il diritto di chiedere - e nel caso ottenere - la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o la limitazione del trattamento, nonché di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento;

iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'articolo 20 del Regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perverrà nei termini di legge e/o non sarà ritenuta soddisfacente dall'interessato, quest'ultimo potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati

Titolare del trattamento è il Consorzio, che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati. Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata al Responsabile della Protezione dei dati (DPO) Hunext Consulting con sede a Casier (TV).

Consenso al trattamento dei dati personali

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta telematica e/o la sottoscrizione del contratto, il legale rappresentante pro tempore del Concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano.

Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali, anche giudiziari, da parte del Consorzio per le finalità sopra descritte.

Ferrara, 25/01/2023

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Mauro Monti

ELENCO ALLEGATI:

- Bando di gara (pubblicazione su GUUE) (PDF);
- Disciplinare di gara per presentazione offerta telematica (il presente Allegato C);
- Modelli domanda di partecipazione (Allegati D1, D2, D3, D4, D5-1, D5-2, D5-31, D5-32) (**);
- Modello per dichiarazioni integrative (Allegato E) (**);
- Modello DGUE (Allegato F) (**);
- Modello per annotazioni al DGUE (Allegato G) (**);
- Modello per dichiarazione di impegno a costituire il RTI (Allegato H) (**);
- Modello per dichiarazione di assenza conflitto d'interessi (Allegato O) (**);
- Modello per assolvimento imposta di bollo (Allegato P) (**);
- Schema di contratto;
- Scheda 5 - Interventi edili e cantieristica generica non connessi con la costruzione/rinnovamento di edifici (tratta dalla "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (c.d. DNSH)" allegata alla Circolare n. 33 del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 13/10/2022) (PDF) (DA NON ALLEGARE ALL'OFFERTA TELEMATICA);
- Scheda 31 - Impianti di irrigazione (tratta dalla "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (c.d. DNSH)" allegata alla Circolare n. 33 del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 13/10/2022) (PDF) (DA NON ALLEGARE ALL'OFFERTA TELEMATICA);
- Elaborati progettuali lavori primo stralcio (cartelle: lavori_primo_stralcio);
- Elaborati progettuali lavori opzionali (cartelle: lavori_opzionali).

Si allegano inoltre, per utilità dei concorrenti:

--"Istruzioni tecniche per la corretta compilazione dell'offerta telematica sul portale gare telematiche" (PDF) (DA NON ALLEGARE ALL'OFFERTA TELEMATICA).

(): modello in formato word non modificabile, ad eccezione delle sole parti che il concorrente deve compilare**